SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA —

59^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1969

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO, indi del Vice Presidente MACAGGI

INDICE

| CONGEDI | Seguito della discussione: | |
|---|---|--|
| DISEGNI DI LEGGE Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante | « Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (380): | |
| Seguito della discussione e approvazione con modificazioni: « Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (379) (Nuovo titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968): PRESIDENTE | PRESIDENTE Pag. 3475 e passim BARGELLINI | |
| Bosso | per l'industria, il commercio e l'artigiana- nato | |
| Martinelli, relatore | N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore. | |

ad.) Assemblea - Resoconto Stenografico

21 GENNAIO 1969

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

TORELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 17 gennaio 1969.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Chiariello per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, numero 1141, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 » (391);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1968, numero 1078, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 » (392).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decretolegge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (379) e approvazione, con modificazioni, col seguente nuovo titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 ». Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (380)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » e « Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 ».

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati accantonati gli emendamenti nn. 11.0.1, del senatore Pella e di altri senatori, 11.0.11, del senatore Maier e di altri senatori, e 11.0.2, dei senatori Bosso e Balbo, poichè il Governo aveva chiesto il rinvio della votazione.

Si dia nuovamente lettura dei tre emendamenti.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 GENNAIO 1969

TORELLI, Segretario:

Dopo l'articolo 11 del decreto-legge inserire il seguente:

Art. 11-bis.

Le imprese che hanno avuto perdite per danneggiamento o distruzione verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 nelle zone di cui ai decreti previsti dall'articolo 1, possono avvalersi del disposto di cui all'articolo 112 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ancorchè non costituite sotto forma di società di capitali o comunque non tassabili in base a bilancio, secondo i criteri di determinazione enunciati all'articolo 99 dello stesso testo legislativo.

Per i soggetti tassabili in base a bilancio in forza dell'articolo 104 del citato testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica la condizione di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo unico su richiamato.

11. 0. 1 PELLA, GIRAUDO, OLIVA, BRUSASCA

All'emendamento 11.0.1, che precede, al primo comma, dopo le parole: « ai decreti previsti dall'articolo 1 », inserire le altre: « , nonchè le imprese danneggiate dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'autunno 1966 nelle zone di cui ai decreti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, ».

11. 0. 1/1 Maier, Fabiani, Bartolomei, Macaggi, Tiberi, Zuccalà, Buzio, Avezzano Comes

Dopo l'articolo 11 del decreto-legge inserire il seguente:

Art. 11-bis.

In deroga all'articolo 112 del testo unico delle imposte dirette approvate con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, i soggetti tassati in base a bilancio che provvedono alla ricostruzione degl₁ impianti danneggiati o distrutti nelle zone delimitate nei decreti di cui all'articolo 1 possono chiedere di portare le perdite subite in conseguenza degli eventi dannosi dell'ultimo quadrimestre del 1968 in diminuzione dei redditi dei 5 esercizi successivi a quelli in cui i nuovi impianti saranno entrati in funzione.

Non si applica la condizione di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo unico su richiamato.

Fino all'entrata in funzione degli impianti ricostruiti gli interessi dei mutui contratti ai sensi degli articoli 22 e 25 sono detraibili anche oltre i limiti di cui all'articolo 110 del citato testo unico delle imposte dirette.

11. 0. 2 Bosso, Balbo

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

FADA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, in rapporto alla situazione determinatasi non resta che fare il punto delle discussioni avvenute con i presentatori degli emendamenti. Del resto già ieri il Governo, pur annunciando l'intenzione di rimettersi al prudente giudizio dell'Assemblea sull'emendamento del senatore Pella e di altri senatori, sottolineava che il costante contrario parere del Governo su emendamenti analoghi presentati in occasione di precedenti calamità si fondava e si fonda sulla pratica impossibilità in cui verrebbe a trovarsi l'Amministrazione finanziaria d'accertare esattamente le perdite e l'imputazione di esse nei vari periodi di imposta nei confronti dei contribuenti che non tengano scritture contabili.

Le perplessità del Governo inoltre si fondavano sulla convinzione che l'approvazione dell'emendamento in questione avrebbe determinato una sperequazione di trattamento nei confronti di danneggiati da precedenti eventi calamitosi, con la possibilità quindi di richieste di perequazione a cui non sarebbe più stato possibile opporre valide ragioni di principio.

21 GENNAIO 1969

La formale presentazione di subemendamenti dei senatori Maier ed altri ed i successivi interventi dei senatori Fabiani e Bartolomei, unitamente ai preannunciati subemendamenti in favore dei terremotati siciliani del gennaio 1968, confermano le previsioni e le preoccupazioni del Governo.

Di fronte a questa situazione il Governo, pur riaffermando che non è affatto insensibile alle preoccupazioni espresse dai senatori Pella, Bosso e Martinelli tendenti ad equiparare i privati contribuenti ai soggetti tassati in base a bilancio ai fini della previsione del primo comma dell'articolo 112 del testo unico, non ritiene che l'approvazione dell'emendamento sia la strada migliore per conseguire obiettivi di perequazione tributaria. Anzi, il Governo ha più che l'impressione che le nostre sollecitudini di perequazione stiano in effetti pavimentando un ulteriore girone della Babele delle discriminazioni e delle sperequazioni tributarie. Ne sono la prova i subemendamenti presentati ed annunciati tendenti ad estendere i benefici. E, ammesso che venisse approvato l'emendamento ed anche i subemendamenti, non potrebbero certo comunque venir sanate le sperequazioni create nei confronti dei soggetti che avessero già concordato gli accertamenti.

Non si può dimenticare che il presupposto per la detraibilità sta sempre nel *quantum* delle perdite e comunque dovrà essere necessariamente dimostrato ed accertato e non semplicemente dichiarato o presunto.

Allora delle due l'una: o questa documentabilità c'è ed i privati contribuenti, a norma dell'articolo 104 del testo unico, hanno la facoltà di chiedere la tassazione in base al bilancio e quindi di usufruire della previsione del primo comma dell'articolo 112 del testo unico...

MARTINELLI, relatore. Per tre anni.

FADA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Per cinque: tre più due.

MARTINELLI, relatore. Per i tre anni prima, dice il secondo comma dell'articolo 112.

F A D A, Sottosegretario di Stato per le finanze. Per i tre anni più due. O questa documentabilità c'è e allora si provvede con questo sistema, o non c'è e allora non si vede come possa essere convenientemente accertata. In tal caso non resterebbe che affidarsi alle dichiarazioni ed alle induzioni del contribuente ed all'ampia discrezionalità dell'ufficio; non pare che questo rientri nei canoni dei più recenti orientamenti tributari.

Per tutte queste ragioni il Governo è costretto a sollecitare il senatore Pella affinche ritiri il proprio emendamento, assicurando formalmente che, come già precedentemente in occasioni di eventi calamitosi, anche per l'evento calamitoso dell'ultimo quadrimestre del 1968, provvederà ad impartire ai propri uffici le opportune disposizioni perchè tutte le perdite che non possono rientrare nell'esercizio 1968 vengano computate con criteri di moderazione nei successivi esercizi.

PRESIDENTE. Senatore Pella, insiste sul suo emendamento?

P E L L A. Signor Presidente, siccome il senatore Maier con la sua proposta ha esteso la portata del mio emendamento, preferirei sentire prima il suo pensiero.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento Maier si inserisce nel suo emendamento, se lei, senatore Pella, lo ritira, cade anche l'emendamento presentato dal senatore Maier.

* PELLA. Signor Presidente, penso che la soluzione subordinata prospettata dall'onorevole Sottosegretario, e che in definitiva avevo configurato già nell'intervento di ieri sera, è stata enormemente indebolita da due o tre parole che ho ascoltato in questo momento dall'onorevole Sottosegretario: « Come già precedentemente in occasione di eventi calamitosi ... il Governo provvederà... ». Ora, se purtroppo, questa è la por-

59a SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

tata della soluzione subordinata, francamente non mi sento di ritirare l'emendamento. Piuttosto preferisco che si dia atto che la so stanza ha finito per incidere la forma della giustizia tributaria, mentre oggi ci troveremmo in condizioni di cominciare davvero l'opera di perequazione, che noi in questo momento chiediamo — non dimentichiamolo — a favore dei medi e dei piccoli contribuenti, rispetto alle posizioni proceduralmente privilegiate dei grandi contribuenti.

F A D A, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è contrario all'emendamento.

MAIER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIER. Le osservazioni fatte dal Governo riguardano, mi pare, soprattutto la difficoltà nell'accertare la perdita. Vorrei far presente il mio pensiero con esempi pratici. Consideriamo un pizzicagnolo di via dei Neri a Firenze, ove l'acqua è arrivata a cinque metri di altezza: che cosa gli è accaduto? È avvenuto che tutte le merci esposte. e non situate in posizioni di sicurezza, sono andate immediatamente perdute. Dopodichè il commerciante ha cercato di recuperare lo scatolame; allora è intervenuto l'ufficio di igiene del comune che, per tutelare la salute pubblica, ha imposto la distruzione di questa merce. In questo caso il commerciante ha perso tutto quello che si trovava nel proprio negozio. E questo è facilmente accertabile o attraverso le sue denunce dei redditi — perchè in esse è indicata la consistenza delle merci al 31 dicembre precedente alla calamità (e se poi il commerciante ha denunciato di meno, come normalmente avviene, sarà affare suo se non avrà diritto ad una maggiore detrazione) — o attraverso denunce di altro genere quali quella per le imposte di consumo in abbonamento: vi sono insomma elementi sufficienti per accertare la giacenza normale nel negozio o nel magazzino e quindi in occasione di perdite derivanti da calamità naturali è assai facile accertare l'entità della perdita subita. Diverso è il caso di perdite nel corso di gestione normale e quindi è comprensibile che la norma di carattere generale neghi la possibilità di tenere conto di esse per cinque anni, quando non esistono le scritture contabili bollate.

Per quanto attiene gli eventuali concordati che fossero già intervenuti — e probabilmente non ne sono intervenuti alcuni — la perdita che non è stata detratta agli effetti dell'anno già concordato potrà esserlo negli anni successivi che rientrano nel quinquennio. Quindi, difficoltà di natura tecnica assolutamente non è possibile sollevarne perchè non esistono.

In sostanza, io sarei favorevole ad una norma di carattere generale che stabilisse che in occasione di perdite derivanti da calamità naturali fosse ammessa, anche per coloro che non vengono tassati in base al bilancio, la possibilità di detrazione della perdita nel quinquennio successivo all'evento calamitoso. Delle riserve farei qualora la norma dovesse essere generalizzata, perchè, ripeto, è facile accertare una perdita derivante da una calamità naturale, mentre non è altrettanto facile accertare una perdita di carattere normale derivante dalla gestione dell'azienda.

Infine, per quanto riguarda l'estensione, come abbiamo proposto, delle provvidenze a coloro che sono stati danneggiati dagli eventi del 1966, ripeto ancora che tale proposta trova una sua logica poichè nel 1966 fu approvata un'addizionale del 10 per cento proprio per sopperire alle spese necessarie per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione, ed è veramente strano e assurdo che proprio sugli stessi danneggiati ricada il peso anche di questa addizionale. Tale addizionale è stata, successivamente, per altri motivi, resa permanente, come purtroppo avviene nel nostro Paese per tutte le addizionali alle imposte dirette. Però, la sua istituzione fu esplicitamente destinata per sopperire agli oneri relativi ai provvedimenti a favore delle zone alluvionate; e questa è, dal punto di vista psicologico, la cosa più importante.

21 GENNAIO 1969

Nel nostro Paese ci sono tanti elementi di inquietudine e 10 credo che cercare di eliminare almeno quelli che è possibile, sia doveroso nell'interesse generale. E il fatto di aver approvata una addizionale del 10 per cento, che deve essere sopportata anche da coloro che hanno subìto i danni è una cosa che crea dei grandi turbamenti. Quell'ipotetico commerciante che ha avuto tutto distrutto, che cosa ha fatto? Ha ottenuto il mutuo, si è ricomprata tutta la merce e nell'anno successivo indubbiamente, avendo svolto di nuovo la sua consueta attività, ha avuto un utile normale rispetto agli anni precedenti e avrà detratto solo l'interesse sul mutuo che deve rimborsare; ma per tutto quello che ha perso il 4 novembre 1966 gli sono state date 500 mila lire e nessuno gli darà altro. Però che non si debba nemmeno esonerarlo dal pagare nel quinquennio l'imposta, tenendo conto delle perdite che ha subito, veramente questo non mi sembra che sia giusto.

Quindi prego veramente il Governo e, ripeto, soprattutto per una questione di carattere psicologico, di tener conto di questa richiesta e di accettare l'emendamento del senatore Pella, completato ed esteso con l'emendamento del senatore Fabiani, mio e di altri.

FABIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FABIANI. Voglio aggiungere, signor Presidente, che l'obiezione avanzata dal rappresentante del Governo, sull'impossibilità dell'accertamento del danno può essere anche contestata da un fatto molto positivo che è questo: in genere coloro che hanno avuto danni e che hanno visto distrutto tutto il loro patrimonio sono ricorsi poi al credito privilegiato, così come la legge ha dato loro la possibilità di fare, e il mutuo che è stato richiesto e che poi è stato concesso è praticamente il risultato di una trattativa fra il danneggiato e l'istituto di credito, per ricostituire il minimo indispensabile alla continuità dell'azienda. Quindi, se gli uffici finanziari hanno difficoltà, e questo lo capisco, ad accogliere una pura e semplice dichiarazione da parte dell'interessato danneggiato, essi possono sempre riferirsi a quello che è stato il mutuo concesso dall'istituto di credito per la ricostituzione dell'azienda. Ciò rappresenta un punto di riferimento che, nella valutazione dei danni subìti dall'alluvionato o dal danneggiato, è sempre per difetto e mai per eccesso.

Pertanto mi sembra che questa obiezione del Governo non regga e che si possa tranquillamente inserire nella legge questa norma, nella formulazione proposta dall'emendamento Pella insieme con l'altro emendamento presentato che riguarda la sua estensione. Ritengo che ciò risponda, nella situazione in cui ci troviamo, effettivamente alle esigenze e alle possibilità dell'accertamento obiettivo.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Mi permetterei, onorevoli colleghi, di riprendere un po' il pensiero del Sottosegretario, impostando il problema nei suoi termini non voglio dire tecnici, ma nei suoi termini realistici.

Tutto il sistema finanziario italiano, agli effetti delle imposte, è sempre stato basato sul concetto del reddito annuale. Il fatto che i monti e le valli si appianino e si compensino è un concetto evangelico, ma non è un concetto fiscale. I monti per il fisco restano, il fatto che l'anno dopo o l'anno prima abbia perduto, non influisce normalmente sul concetto fiscale, perchè i redditi vanno visti per settori e per tempi determinati. Può essere un concetto giusto o sbagliato; qui non se ne fa discussione. Questo era ed è sempre stato il concetto ispiratore del sistema fiscale. Soltanto quando si è introdotto il testo unico delle imposte dirette nel 1958, si è ammesso che per coloro che sono tassatı in base a bilancio — e dirò perchè — sia possibile suddividere la perdita di un anno, quando sia evidentemente una perdita valutabile, negli esercizi successivi con gli utili. Questo perchè coloro che han-

21 GENNAIO 1969

no semplicemente un reddito tassabile in base a bilancio, offrono documentazione più sicura. Nel bilancio non si fa una questione soltanto di entrate e di spese, di utili o di perdite, ma viene esposto anche quello che si chiama il conto patrimoniale, quindi viene esposta e valutata la sussistenza patrimoniale dell'azienda nei suoi elementi; ragion per cui una diminuzione straordinaria del patrimonio è certamente valutabile e visibile confrontando le varie situazioni.

Per rendere possibile l'applicazione di questo sistema, si è trovato, anche al di fuori degli enti tenuti a fare il bilancio, l'espediente di ammettere che anche il contribuente possa essere tassato in base a bilancio, purchè faccia domanda. E allora si è detto (ed è stata l'origine dell'articolo 112) che quando il contribuente almeno per due anni prima dell'anno in corso sia stato tassato a bilancio, ed abbia necessariamente esposta anche la sua situazione patrimoniale, si sarebbe potuta applicare e si applicherà la norma del 112 anche al contribuente individuale.

Ora il presidente Pella ha presentato un emendamento affermando che per quei contribuenti particolari che sono stati molto danneggiati nella zona delle alluvioni di questo anno, noi vogliamo prescindere dal fatto che già due anni prima costoro fossero stati tassati in base al bilancio. Vogliamo farlo perchè in realtà la situazione è quella che è, abbiamo avuto delle aziende che aveva fortissimi capitali investiti; questi capitali dovranno essere ricostituiti. Ouindi ammettiamo in detrazione quello che devono necessariamente portare per la ricostruzione dell'azienda preesistente. Il presidente Pella evidentemente ha ragionato dicendo che coloro che non ricostruiscono poichè non hanno redditi, non hanno alcuna possibilità di portare in detrazione un reddito che non c'è da quella che è soltanto perdita.

Devo aggiungere anche che coloro che non hanno rimesso l'azienda in funzione non hanno alcuna ragione di fare detrazioni perchè l'azienda, non essendo in funzione, non dà reddito. La norma Pella è un pochino di spinta perchè non abbiano paura coloro che devono riprendere immediatamente, perchè anche così facendo, essi avranno la possibilità di queste detrazioni, in modo che negli anni immediatamente successivi all'alluvione non ci sia il frutto della ripresa attività mentre in realtà ci sono ancora le spese da fare per la ricostruzione aziendale o per pagare i debiti contratti in occasione di essa. Questo discorso può essere più o meno recepito come valido, ma, ciò nonostante, non si può erigere a sistema se non si vuole alterare completamente il nostro sistema di impostazione fiscale.

La giusta risposta che ha dato oggi il Sottosegretario (che ha ripensato a ciò che si era detto ieri) è stata che non è possibile compiere un accertamento a due anni di distanza di ciò che esisteva prima degli eventi calamitosi, di ciò che è andato distrutto e questo è ancora più impossibile trattandosi non di pochi stabilimenti, ma di un complesso di aziende commerciali, piccole e grosse, dislocate in varie zone d'Italia, nel fiorentino, nel grossetano, nel bellunese, nella zona del Friuli e in tutti gli altri luoghi in cui si sono registrati gli eventi eccezionali del 1966.

Infatti, si dovrebbe rivedere un mare di situazioni e non si può accertare esattamente ciò che esisteva prima e ciò che è stato distrutto. Il senatore Fabiani propone di compiere un tale accertamento tenendo conto del debito che hanno contratto le varie aziende per la ricostruzione. Cosicchè si avrà la seguente situazione: per coloro che sono ricorsi al debito noi, avendo i dati, potremo calcolare le presunte perdite; per coloro invece che non hanno contratto un debito con gli istituti finanziari, ma che, magari, sono ricorsi ai parenti, agli amici o che si sono arrangiati in diversa maniera, non sarà possibile compiere un accertamento esatto.

Una regola deve essere tale per tutti. Noi ci troviamo in una situazione in cui è impossibile verificare la situazione anteriore al 1966 e quella odierna. D'altra parte, è evidente che sono passati due anni e in questo periodo varie aziende o non hanno avuto un reddito o lo hanno avuto: comunque è stato concordato tenendo conto delle particolari situazioni delle varie zone.

21 GENNAIO 1969

Oggi noi ci troveremmo, pertanto, a fare di nuovo questo discorso a due anni di distanza dagli eventi del 1966, e non abbiamo più la possibilità di risalire al passato, non abbiamo più davanti gli elementi di giudizio e non possiamo neanche sapere se, nell'applicazione delle imposte e delle denuncie, è stato o meno tenuto conto dei danni del 1966.

D'altra parte, come qualcuno dice, perchè le imprese che hanno subìto perdite nel 1968 possono avvalersi del disposto di una determinata legge mentre quelle che le hanno subite nel 1966 no?

Allora io m1 permetto di dire: accettiamo questa eccezione straordinaria contenuta nella proposta del senatore Pella, ma manteniamola nei debiti limiti. Se volete che poi si consideri a parte la situazione attuale delle altre zone colpite dagli eventi precedenti (cioè quella di Firenze, della Sicilia e degli altri paesi danneggiati) è necessario dire che di tutto ciò tratteremo con concetti liberali; non cerchiamo però illegalmente di introdurre in una norma che è destinata a un determinato fenomeno norme che non possono essere adattate a fenomeni diversi, che hanno avuto un'espansione territoriale diversa e che si ricollegano a situazioni economiche diverse. Il Governo ha già detto di essere contrario all'emendamento Pella ed io certamente non posso che insistere perchè non si approvi l'estensione al di fuori del caso particolarissimo.

BARGELLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARGELLINI. Il mio intervento sarà brevissimo poichè, naturalmente, io non posso che essere favorevole all'emendamento presentato dal senatore Maier e da altri senatori di Firenze. Le argomentazioni del senatore Trabucchi potrebbero essere molto interessanti, sottili ed anche un po' capziose se si riferissero ad avvenimenti del 1866. Ma se tali argomentazioni si riferiscono ad avvenimenti del 1966, che sono ancora fre-

schissimi, io dico al senatore Trabucchi che egli dovrebbe vivere nelle zone colpite dalle alluvioni del 1966 per vedere come tali ferite sono ancora aperte e come i danni sono ancora facilmente accertabili e non così lontanı nella prospettiva storica come egli faceva notare. Ed è proprio ora, a due anni di distanza, che noi sentiamo più gravemente il danno subìto. È stato anche scritto su giornali e su riviste che proprio in questo momento nelle zone colpite dall'alluvione del 1966 si vive il momento critico. Questo emendamento, pertanto, significherebbe proprio l'ossigeno per le popolazioni che diversamente, a mio avviso, sarebbero ingiustamente — pongo l'accento sul concetto di giustizia - trascurate e dimenticate.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sui tre emendamenti in esame.

M A R T I N E L L I , relatore. Onorevole Presidente, ho già espresso ieri il parere su questi emendamenti. Tale parere è favorevole per quanto riguarda l'emendamento n. 11. 0. 1, presentato dal senatore Pella e da altri senatori, con le modifiche annunciate. Avevo poi esposto le ragioni per le quali, per un principio di equità, bisognava a mio avviso riflettere anche sulla richiesta dei danneggiati dall'alluvione di Firenze.

Sono stato lieto, questa mattina, di sentire l'onorevole sottosegretario Fada esprimere nelle sue dichiarazioni il concetto di sperequazione. Egli ha espresso il timore che, con questa nuova norma, si vengano ad introdurre delle sperequazioni in rapporto al trattamento che, in passato, è stato riservato ad altri. Sono lieto, ripeto, che egli abbia espresso qui questo concetto perchè la sperequazione c'è anche se noi oggi non approviamo questi emendamenti. Ma la sperequazione c'è anche per quanto riguarda altre norme, sia del disegno di legge n. 379, del quale parliamo, sia del disegno di legge numero 380. Lo Stato, difatti, si è reso consapevole dell'esigenza di migliorare i cosiddetti trattamenti di solidarietà. Ora, quella che, in un certo senso, viene chiamata sperequa-

21 GENNAIO 1969

zione non è che il riconoscimento di una maggiore sensibilità verso questo dovere di solidarietà. Comunque, a me non sembra riaffermo nuovamente questo concetto che ci si possa ritenere tranquillizzati per aver dichiarato che, siccome andare indietro significherebbe incontrare notevoli difficoltà — e questo lo ammetto — la pubblica amministrazione deve fermarsi. Infatti, dal momento che quando non vi sono le scritture contabili l'amministrazione, che ha una certa difficoltà ad accertare i redditi. usa sistemi induttivi e deduttivi, ed è convinta di poter realizzare, sia pure imperfettamente, una certa giustizia, io mi chiedo perchè, superando le stesse difficoltà che si hanno all'accertamento, non si debba arrivare a ricostruire una situazione che, come è già stato detto ieri sera, non deve certo andare al di là di un periodo che è lo stesso ipotizzato dall'articolo 112 del testo unico delle imposte dirette. Il fatto che ci siano delle difficoltà da superare nell'accertare i redditi, non impedisce certo di procedere. E se veramente vi è un fine perequativo e sociale da raggiungere, si dovrebbe cercare di attuarlo anche superando le difficoltà eventuali. Come opinione subordinata potrei dire questo: il Governo potrebbe impegnarsi, per tutta questa materia, a riesaminare il problema in generale, a rivederlo su tutto il fronte di questa contestazione, ma facendolo in forma legislativa, perchè io non credo anche se ieri sera ho sentito il collega Trabucchi attribuire molto potere alle circolari ministeriali — che questa materia possa essere regolabile mediante circolare.

Concludo dicendo che il parere formale sull'emendamento Pella l'ho espresso ieri sera e lo mantengo; per il resto ho espresso delle considerazioni e, fatto ciò, non posso che accedere al parere del Governo.

F A D A, Sottosegretario di Stato per le finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

F A D A, Sottosegretario di Stato per le finanze. La discussione è stata nuovamen-

te ampia; sostanzialmente sono stati ricalcati i temi di ieri sera, con qualche precisazione che, ad avviso del Governo, non può essere accettata tranquillamente. Anche il dire che le scorte possono essere tranquillamente accertate perchè nella denuncia dell'anno precedente la quantità della merce in magazzino era stata riportata, non può essere attendibile; si tratta di negozi di una entità tale che, a sei-sette mesi di distanza dalla denuncia dell'anno precedente, possiamo trovarci addirittura davanti a scorte dimezzate, raddoppiate o scomparse.

Circa l'altra osservazione fatta dal senatore Fabiani, cui ha già risposto il senatore Trabucchi, evidentemente per coloro che sono ricorsi al credito privilegiato abbiamo un elemento di induzione mentre per coloro che fossero ricorsi ad amici, a parenti o ad altre forme di credito non avremmo nessun elemento di induzione e quindi costoro non avrebbero nessuna possibilità di conseguire benefici.

Questo prova, ad avviso del Governo, che qualora si insistesse nel far votare l'emendamento e questo venisse approvato, ci troveremmo sempre su un terreno di difficile accertamento. Il relatore Martinelli ha prospettato al Governo la opportunità di rivedere tutta questa materia in un senso perequativo, partendo dagli eventi calamitosi dal 1965 in avanti, in modo da trovare una formula che possa essere sul piano legislativo convenientemente idonea a risolvere i problemi. In questo senso il Governo è perfettamente d'accordo nel rimandare tutta questa materia alla presentazione di una apposita leggina che venisse concordata al fine di provvedere a risolvere organicamente, e non estemporaneamente, ogni problema. Per queste ragioni il Governo sollecita ancora il senatore Pella a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento n. 11.0.1/1, proposto dai senatori Maier, Fabiani ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsı.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi

21 GENNAIO 1969

non approva l'emendamento n. 11.0.1/1 è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 11.0.1, proposto dai senatori Pella, Giraudo ed altrı. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Chiedo ora al senatore Bosso se mantiene il suo emendamento n. 11.0.2.

BOSSO. Io ho capito che le maggiori difficoltà per il Governo sono rappresentate dall'ultimo comma del mio emendamento che dice « fino all'entrata in funzione degli impianti ricostruiti gli interessi dei mutui contratti ai sensi degli articoli 22 e 25 sono detraibili anche oltre 1 limiti di cui all'articolo 110 del testo unico delle imposte dirette ». Perciò, io ritiro questo ultimo comma ed in sostanza mantengo in vita soltanto una norma che, per essere estremamente equa, non dovrebbe dar luogo a dubbi. L'articolo 112 dice che si possono operare le detrazioni non oltre il quinto esercizio. Ma voi capite che quando si debbono ricostruire gli impianti, uno, due, tre anni sono impegnati per la ricostruzione e quindi è soltanto dal momento dell'avvenuta ricostruzione che devono cominciare ad essere calcolati i cinque anni. Questa norma anche in Commissione era stata ritenuta equa.

Pertanto io mantengo l'emendamento con la soppressione dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

F A D A, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è contrario all'emendamento Bosso anche nella sua nuova formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 11.0.2, presentato dai senatori Bosso e Balbo, con l'avvertenza che i presentatori hanno rinunciato all'ultimo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Essendo esaurito l'esame degli emendamenti, metto ora ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968, con le seguenti modificazioni:

Il titolo che precede l'articolo 1 è sostituito dal seguente: « Sospensione e proroga di termini ».

All'articolo 1, primo comma, le parole: « Nei Comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « Nei Comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti, frane e mareggiate, verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968 »;

nel secondo comma, dopo la parola: « fluviali » sono aggiunte le altre: « e marittime »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I contratti di locazione e di sublocazione stipulati nei Comuni di cui al primo comma sono prorogati al 30 aprile 1970 ».

All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I termini di 90 giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 7 novembre 1968 nei Comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 »;

(antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

21 GENNAIO 1969

al secondo comma, le parole: « a lire 100.000 » sono sostituite dalle altre: « a lire 300.000 ».

All'articolo 5, le parole: « oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle altre: « oltre il 30 giugno 1970 ».

All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1969 dell'imposta e sovrimposte sui terreni, dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in Tesoreria, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi »;

nel secondo e nel terzo comma, le parole: « 31 dicembre 1968 » sono sostituite dalle altre: « 31 marzo 1969 ».

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis. — Nei Comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro il 31 marzo 1969 ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Nei Comuni indicati ai sensi del primo comma dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni previste dagli articoli 29, 30, 31 primo, secondo, quarto e quinto comma, e 32 della legge 31 maggio 1964, n. 357 e dalla legge 4 luglio 1966, n. 499.

Sono esenti dall'imposta generale sulla entrata e dalle relative addizionali i corrispettivi degli appalti delle opere, delle lavorazioni per il recupero delle materie prime e delle merci danneggiate, nonchè le importazioni dall'estero e gli acquisti nello Stato dei materiali, delle materie prime e dei prodotti necessari alla ricostruzione della zona devastata e al ripristino delle scorte distrutte.

L'esenzione di cui sopra, a favore delle lavorazioni per il ricupero delle materie prime e delle merci danneggiate, è concessa dal 5 novembre 1968 al 30 giugno 1969 ».

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

« Art. 11-bis. — Le imprese che hanno avuto perdite per danneggiamento o distruzione verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 nelle zone di cui ai decreti previsti dall'articolo 1, nonchè le imprese danneggiate dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'autunno 1966 nelle zone di cui ai decreti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966 n. 914, possono avvalersi del disposto di cui all'articolo 112 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n 645, ancorchè non costituite sotto forma di società di capitali o comunque non tassabili in base a bilancio, secondo i criteri di determinazione enunciati all'articolo 99 dello stesso testo legislativo.

Per i soggetti tassabili in base a bilancio in forza dell'articolo 104 del citato testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica la condizione di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo unico su richiamato ».

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Gennaio 1969

All'articolo 12, le parole: « agosto 1969 » sono sostituite dalle altre: « febbraio 1970 ».

All'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE e dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società ».

Dopo l'articolo 15, sono inseriti i seguenti:

« Art. 15-bts. — Con decorrenza 6 novembre 1968, agli operai e agli apprendisti delle aziende artigiane sospesi dal lavoro in dipendenza degli eventi calamitosi del 3 e 4 novembre 1968, verificatisi nei comuni indicati nel decreto ministeriale 6 novembre 1968, emanato in applicazione della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato comprese fra le zero ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.

Con effetto dal primo gennaio 1969, agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane, con esclusione dei dirigenti, che siano sospesi dall'impiego in dipendenza degli eventi calamitosi di cui al primo comma, è corrisposta un'indennità, ragguagliabile a giornata, pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione stessa e comunque non eccedente lire 200.000 mensili.

Il trattamento di cui al comma precedente con decorrenza dal 6 novembre 1968 è applicato, in caso di sospensione dal lavoro per le stesse cause di cui ai precedenti commi, anche agli apprendisti delle aziende industriali.

I datori di lavoro sono tenuti a versare, per ogni impiegato ammesso al trattamento previsto dal presente articolo, un contributo alla Cassa integrazione guadagni pari al 25 per cento dell'indennità corrisposta.

Alla corresponsione dei trattamenti previsti dai precedenti commi provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Detti trattamenti sono corrisposti per la durata di 3 mesi e possono essere prolungati per 1 periodi e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Per le modalità di corresponsione dei trattamenti previsti dal presente articolo, nonchè di versamento del contributo posto a ca rico dei datori di lavoro di cui al comma quarto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogoteneziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 ».

« Art. 15-ter. — È riconosciuta la qualità d'infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 ed ai deceduti nel corso dei medesimi eventi.

Agli invalidi ed ai superstiti è concessa, rispettivamente, una rendita vitalizia di invalidità o una rendita di riversibilità secondo le norme in vigore per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni.

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate annualmente dallo Stato».

All'articolo 20, primo comma, le parole: « entro il termine di 30 giorni dalla data del presente decreto » sono sostituite dalle altre: « entro il 31 marzo 1969 ».

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 GENNAIO 1969

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« L'onere derivante dai trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 15, 15-ter, 16 e 19 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 900.000.000. Detta somma, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1968, sarà ripartita fra le gestioni interessate, a copertura della spesa effettivamente sostenuta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro ».

All'articolo 22, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative agricole e di conduzione associata, i cui terreni, in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 1, siano stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o abbiano subito frane o smottamenti, sono concesse le provvidenze di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 800 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 — primo comma — lettera a) del predetto decreto-legge.

« È altresì autorizzata la spesa di lire 300 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, per rimborso all'Ente Nazionale Risi, ai conduttori di aziende agricole, alle cooperative agricole e loro consorzi delle spese di riessiccazione, trasporto, facchinaggio e magazzinaggio sostenute per interventi atti ad evitare il deterioramento del riso e del risone danneggiati dalle acque alluvionali, comprese le spese per agevolare l'ammasso volontario del risone danneggiato o deteriorato dalle acque alluvionali »;

nel terzo comma, le parole: « dell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « verificatisi nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

All'articolo 25, secondo comma, le parole: « 750 milioni » sono sostituite dalle altre: « 650 milioni ».

All'articolo 26, terzo comma, le parole: « entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle altre: « entro il 30 giugno 1969 ».

All'articolo 33, il secondo comma è soppresso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 2.

TORELLI, Segretario:

Art. 2.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

BERTOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B E R T O L I . Signor Presidente, chiedo che le dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge n. 379 possano essere effettuate insieme alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge n. 380.

PRESIDENTE. Sta bene.

59^a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

Metto allora ai voti il disegno di legge nel suo complesso con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, risulta così modificato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsı.

È approvato.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 380 nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

TORELLI, Segretario:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

- « Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le amministrazioni delle Provincie interessate, alle quali è assegnato un termine di 20 giorni per la risposta, sono indicati i comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti, frane e mareggiate verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, ai quali si applicano le provvidenze previste negli articoli 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 33, 34 e 41 del presente decreto.
- « I comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente comma che non siano già compresi nei decreti suddetti possono richiedere di esservi inclusi, con domanda da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda è

corredata dal parere dell'amministrazione provinciale e ad essa è allegata una relazione del genio civile ».

All'articolo 2:

al primo comma, nell'elenco dei comuni della Provincia di Vercelli è aggiunto in fine il comune di « Massazza »;

al secondo comma, dopo la parola: « seguenti » è aggiunta l'altra: « ulteriori ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

- « Il piano di ricostruzione di cui al precedente articolo ha effetto di variante dei piani urbanistici eventualmente esistenti; ove non esistano piani urbanistici, il piano è valido per dieci anni dalla data di approvazione.
- « Esso è adottato dal comune con procedura d'urgenza e la deliberazione è assoggettata al solo controllo di legittimità dell'organo tutorio. La deliberazione si ritiene approvata ove quest'ultimo non si pronunci in via definitiva entro 30 giorni dalla ricezione.
- « Il piano è approvato dal provveditore alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa deliberazione comunale. Il provveditore, nell'atto di approvazione, può, su conforme parere del comune, apportare modificazioni al piano.
- « Le deliberazioni comunali e l'atto di approvazione sono affissi, congiuntamente e contemporaneamente, nella sede del comune e in quella del provveditorato alle opere pubbliche per la durata di 15 giorni, al termine dei quali il piano è esecutivo. Dell'affissione è data notizia anche mediante pubblicazione, a spese del comune, nel foglio degli annunzi legali della provincia e in uno o più quotidiani fra quelli localmente più diffusi.
- « Il provvedimento di approvazione del piano è definitivo.
- « Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne può prendere cognizione a decorrere dalla data iniziale di affissione della deliberazione comunale.
- « L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza

21 Gennaio 1969

ed indifferibilità per tutte le opere in esso previste ».

All'articolo 4, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« In caso di inosservanza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo 2, e qualora, anche prima della scadenza di tale termine, il comune dichiari di non poter compilare il piano, questo è compilato dal provveditore alle opere pubbliche e trasmesso al comune, il quale lo adotta e ne dà notizia con avviso affisso presso la sede del comune stesso per la durata di 15 giorni, decorsi i quali il piano è esecutivo. Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne può prendere cognizione a decorrere dalla data iniziale di affissione della deliberazione comunale. Dell'affissione è data notizia nei modi previsti dall'articolo 3, quarto comma.

« La deliberazione comunale di adozione del piano costituisce atto definitivo ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Gli impianti e le attrezzature delle imprese individuali e sociali, delle società cooperative e dei consorzi, indipendentemente dalla loro dimensione, dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, nonchè gli studi dei professionisti, danneggiati o distrutti, che non possano essere ricostruiti sulla stessa area e quelli che sia necessario trasferire in altra sede potranno godere delle provvidenze concesse dal presente decreto, ove il nuovo insediamento sia previsto sulle aree indicate nel piano di ricostruzione.

« Qualora per gravi motivi, da riconoscersi con decreto del Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, emanato di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sentite le amministrazioni dei comuni interessati ed il comitato regionale per la programmazione economica, ai quali è assegnato il termine di 30 giorni per le eventuali osservazioni, sia ritenuta necessaria la ricostruzione al di fuori del territorio del comune, le provvidenze sono estese agli stabilimenti che saranno trasferiti

nel territorio di comuni facenti parte della medesima valle o nel territorio di comuni confinanti con comuni della valle stessa; questi ultimi sono determinati con decreti emanati dai Ministri per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le amministrazioni dei comuni interessati ed il comitato regionale per la programmazione economica, ai quali è assegnato il termine di 30 giorni per le eventuali osservazioni ».

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

« Art. 5-bis. — Quando la ricostruzione di un immobile debba avvenire in sede diversa, secondo quanto previsto nel precedente articolo, l'area occupata dal complesso immobiliare da trasferire viene attribuita gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune con decreto del prefetto, previa demolizione a cura e spese dello Stato dell'edificio preesistente.

« Le aree destinate all'insediamento dei fabbricati da trasferire sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente agli aventi diritto, tenendo conto delle nuove esigenze di superficie eventualmente derivanti dalle disposizioni vigenti. I provvedimenti di assegnazione delle aree per la ricostruzione sono emessi dal provveditore regionale alle opere pubbliche e sono definitivi. Il trasferimento avviene con l'onere per l'assegnatario di portare a compimento i lavori di costruzione del nuovo fabbricato entro tre anni dalla data della effettiva messa a disposizione dell'area: qualora, entro detto termine, la costruzione non sia realizzata, sono ripetute a carico dell'assegnatario le spese sostenute dallo Stato per l'acquisto della nuova area e per la quota-parte delle spese di urbanizzazione, con detrazione del valore delle aree già occupate dal complesso immobiliare da trasferire. In aggiunta agli importi da ripetere sono corrisposti gli interessi legali.

« Il credito dello Stato per il rimborso di cui al comma precedente è assistito da diritto di prelazione graduato immediatamente dopo i crediti di cui all'articolo 2770 del Codice civile. Alla riscossione si procede secondo le norme relative alla riscossione delle imposte dirette.

- « Le aree che nei piani di ricostruzione sono destinate ai servizi pubblici o alle opere di urbanizzazione primaria, ove non siano già di proprietà dei comuni, sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente ai comuni. Tutti gli atti a titolo oneroso o gratuito posti in essere per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo sono registrati e trascritti a tassa fissa. Per le assegnazioni a titolo gratuito non si applica l'imposta sulle donazioni.
- « I diritti reali di godimento e le iscrizioni gravanti sulle aree acquisite dal patrimonio comunale, ai sensi del primo comma, sono trasferiti sulle aree assegnate per la ricostruzione di cui al secondo comma. La relativa annotazione si effettua, a domanda di qualunque interessato, in base a presentazione di certificato del provveditore alle opere pubbliche, attestante che il nuovo terreno è stato assegnato per la ricostruzione in sostituzione di quello già occupato dal complesso immobiliare da trasferire.
- « Agli acquisti effettuati dallo Stato o dai comuni in base alle disposizioni del presente decreto non si applicano le norme dell'articolo 17 del Codice civile.
- « Le opere di urbanizzazione primaria necessarie per l'attuazione dei trasferimenti di cui al primo comma sono eseguite a cura e spese dello Stato ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Per la ricostruzione e il trasferimento di fabbricati di qualsiasi natura e destinazione occorre il nulla osta dell'ufficio del genio civile competente, il quale può negarlo, in base all'esame dei relativi progetti, entro 60 giorni dalla loro presentazione, per ragioni attinenti alla sicurezza idraulica ed idrogeologica od alla esecuzione di programmi di opere pubbliche che impediscano l'attuazione dei lavori previsti nei progetti predetti ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Le licenze edilizie già rilasciate per le costruzioni su aree comprese anche parzialmente nel piano di ricostruzione decadono di diritto. « Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore dei piani di ricostruzione, i sindaci dei comuni obbligati ad adottare i piani stessi potranno rilasciare licenze edilizie, anche in deroga all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando sia possibile la ricostruzione sulla medesima area o in area in cui il piano di ricostruzione già addottato e in corso di approvazione lo consenta, previo nulla osta da parte dell'ufficio del genio civile, ai sensi dell'articolo 6 ».

All'articolo 8, le parole: « non sia superiore a quella », sono sostituite dalle altre: « non superi di otre il 25 per cento quella ».

All'articolo 9, le parole: « a seguito delle alluvioni e che siano compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 », sono sostituite dalle altre: « a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968 e che siano indicati nei decreti di cui all'articolo 1 ».

All'articolo 11, le parole: « delle alluvioni dell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1, »;

allo stesso articolo, sono aggiunti i tre commi seguenti:

- « Il termine indicato nel primo comma dell'articolo 11 del predetto decreto-legge è sostituito da quello di 180 giorni.
- « Gli enti interessati dovranno far pervenire le domande di intervento dello Stato, con la segnalazione dei danni subiti, ai competenti uffici del genio civile entro il 30 giugno 1969.
- « Il ripristino delle opere che sia a cura e spese dello Stato può essere effettuato in sede più adatta o con struttura o dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche od urbanistiche, o alle esigenze della tecnica moderna o della programmazione economica ».

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 GENNAIO 1969

All'articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni del predetto articolo, i contributi sono concessi anche quando i fabbricati da ricostruire o da riparare siano iscritti o abbiano titolo per essere iscritti nel catasto rurale ».

All'articolo 13:

al primo comma le parole: « in esenzione dal » sono sostituite dalle altre: « in esenzione da »; prima delle parole: « dalla data della pubblicazione », sono inserite le altre: « il termine decorre »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I provveditorati regionali alle opere pubbliche — previo accertamento da parte dell'ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subìto dall'immobile — possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso ove l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi le lire 2.500.000 ed al 60 per cento ove l'importo stesso non superi tale somma ».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Per le espropriazioni da effettuare per la esecuzione del presente decreto si applicano le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Per la determinazione dell'indennizzo è assunto come valore venale il valore di mercato alla data dell'evento calamitoso ».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Le convenzioni per l'affidamento, a liberi professionisti e ad enti, di incarichi di studio e di progettazione di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, per le opere da effettuarsi in applicazione del presente decreto, sono stipulate, sentito il proprio comitato tecnico-amministrativo, dai competenti organi decentrati dell'Amministrazione stessa.

« Le spese relative gravano sugli stanziamenti per l'esecuzione delle opere ». L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 5-bis, 11 e 12, è autorizzata la spesa di lire 54.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 49.000 milioni per l'anno finanziario 1969.

« A valere sulla somma di lire 5.000 milioni relativa all'anno finanziario 1968, sarà provveduto, fino alla concorrenza di lire 500 milioni, al ripristino ed alla riattivazione dei canali demaniali Cavour ed Elena, nonchè dei relativi influenti e defluenti. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, al trasferimento dei fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero delle finanze ».

All'articolo 17:

al primo comma la cifra: « 13.200 milioni » è sostituita dall'altra: « 15.200 milioni »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La maggiore somma di lire 10.000 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969 ».

All'articolo 19, la prima parte è sostituita dal testo seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969, per provvedere, a totale carico dello Stato, nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli uffici del genio civile per le opere marittime di Genova, Ravenna, Trapani e Ancona: ».

All'articolo 20 il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade classificate statali nei compartimenti per la viabilità di Genova, Torino, Milano, Bolzano, Napoli e Bari, com-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 GENNAIO 1969

prese le opere di consolidamento, di risanamento, di difesa ed eventuali indennità di espropriazione, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 12.000 milioni per l'anno finanziario 1969 ».

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

« Art. 20-bis. — Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad acquistare ed installare presso i suoi organi periferici apparecchiature destinate alla segnalazione, anche a distanza, dei dati di rilevamento idrometeorologici. Alla relativa spesa, e fino alla concorrenza di lire 200 milioni, si farà fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 16 del presente decreto ».

All'articolo 21:

nel primo comma, primo periodo, le parole: « Per il ripristino dei » sono sostituite dalle altre: « In relazione ai » e le parole: « nell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « nell'ultimo quadrimestre del 1968 »;

al numero 1), la cifra « 5 miliardi » è sostituita dall'altra « 5.500 milioni »;

il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) lire 9.500 milioni per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, nonchè delle opere ed impianti di carattere collettivo, ai termini dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni. Di detta somma non meno di lire 1.500 milioni saranno destinate al ripristino delle opere di bonifica montana. Possono essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare »;

al secondo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) lire 2.000 milioni per la concessione del concorso statale negli interessi e del contributo nella rata di ammortamento dei prestiti quinquennali con abbuono di quota parte del capitale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, conver-

tito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento alla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917;

« b) lire 1.000 milioni per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento alla autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 36 del decretolegge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241 »;

al terzo comma, le parole: « di cui ai punti 1, 2 e 3 e alla lettera a) » sono sostituite dalle altre: « di cui ai punti 1) e 3) del primo comma ed alla lettera a) del secondo comma ».

All'articolo 22:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« I soggetti di cui all'articolo 5 che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1 e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nei territori indicati con i decreti previsti nell'articolo 1 sono ammessi a beneficiare, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, delle provvidenze di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40-bis, 41, 41-bis, 41-ter, 42, 43, 43-bis e 47-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli oneri di spesa graveranno sui « Fondi » previsti dagli articoli citati dal suddetto decreto »;

21 GENNAIO 1969

il terzo comma è soppresso.

All'articolo 23, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«"La garanzia suddetta si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a lire 5 milioni e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza"».

All'articolo 25:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alle imprese tessili, industriali e artigianali, ubicate nei territori dei comuni che appartengono alle provincie di Novara e Vercelli, indicati nei decreti di cui al precedente articolo 1, i cui impianti siano stati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, nonchè a quelle risultanti da concentrazione o fusione delle stesse, i finanziamenti sono concessi per la durata di 15 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 3 anni ».

il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Gli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, sono autorizzati ad effettuare, anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie, i finanziamenti di cui al presente articolo e ad erogare ai mutuatari, nelle more del completamento della documentazione di rito, fino al 20 per cento del prestito deliberato. La durata delle operazioni compiute dal Mediocredito centrale e dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi del presente articolo, può estendersi fino a 15 anni.

« Le agevolazioni previste nel presente articolo sono concesse anche se i nuovi impianti, in sostituzione di quelli distrutti o danneggiati, abbiano una diversa destinazione industriale, sempre che vengano installati nei territori di cui al primo comma e alle

condizioni stabilite dall'articolo 5 del presente decreto.

- « Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969, 1970 e 1971.
- « I finanziamenti di cui al primo comma possono essere maggiorati di un importo non superiore al 10 per cento dei finanziamenti stessi qualora l'istituto lo ritenga necessario in relazione alla situazione finanziaria dell'azienda ».

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Ai finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 5 del presente decreto la garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a lire 5 milioni e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza ».

All'articolo 33, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato, non-chè alle piccole industrie con un massimo di 20 dipendenti, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di lire 500.000 »;

al terzo comma, le parole: « non dovesse risultare iscritta », sono sostituite dalle altre: « non sia iscritta »; la parola: « provvedere » è sostituita dalla parola: « procedere ».

All'articolo 34, primo comma, le parole: « dalle alluvioni dell'autunno 1968, » sono sostituite dalle altre: « dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1 ».

21 GENNATO 1969

All'articolo 35, il primo comma è sostituito dal seguente:

« In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni autorizzata con l'articolo 23 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 4.000 milioni per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura e per far fronte alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti, nonchè per gli indennizzi dovuti ».

All'articolo 37, le parole « dal settembre al novembre 1968, » sono sostituite dalle altre « nel periodo di cui all'articolo 1, ».

All'articolo 38:

al primo comma, dopo le parole « un contributo » sono aggiunte le altre « a carico del bilancio »; dopo la parola « nonchè » sono aggiuntte le altre « a compensazione »;

il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« La concessione del contributo di cui al comma precedente è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno della deliberazione dei consigli comunali o provinciali interessati, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

« La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1968, per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1968, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo ».

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

- « Art. 38-bis. Gli enti locali, comuni e provincie, sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con le tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai minori introiti derivanti dall'applicazione del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232.
- « Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti per i ratei dei mutui scadenti nell'ultimo bimestre del 1968 e nel primo, secondo, terzo, quarto bimestre del 1969.
- « Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato e al relativo onere si farà fronte con lo stanziamento di cui all'articolo 38 ».

All'articolo 39, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.100 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1969, per provvedere a spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco, impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 ».

All'articolo 40, in fine, le parole: « dalle alluvioni dell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 ».

L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« Per le merci importate in regime di sospensione temporanea dal pagamento dei dazi e degli altri diritti di confine, la sospensione stessa diviene definitiva e non si fa luogo alla percezione di diritti, quando sia data dimostrazione che le merci sono state distrutte o rese inutilizzabili in conseguenza

21 GENNAIO 1969

degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge. ».

Dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

« Art. 41-bis. — Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato curerà la convocazione di riunioni consultive semestrali, cui parteciperanno i sindaci dei comuni danneggiati, i presidenti delle amministrazioni provinciali, i presidenti delle camere di commercio, i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle zone colpite, nonchè il presidente del Comitato regionale della programmazione, per esaminare lo stato di attuazione del presente decreto ».

All'articolo 42, al primo comma, la cifra: « 130.600 milioni » è sostituita dall'altra: « 140.600. ».

Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente:

Art. 43-bis. — Per i provvedimenti previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, numero 1142 ».

All'articolo 44, secondo comma, le parole: « di lire 52.300 milioni e lire 130.600 milioni » sono sostituite dalle altre: « in ragione di lire 52.300 milioni e lire 140.600 milioni ».

All'articolo 46 il secondo comma è soppresso.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Maier e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, dopo le parole: « piano di ricostruzione », inserire le altre: « o di risanamento». Conseguentemente, al secondo comma, dopo le parole: «piani di ricostruzione », inserire le altre: « o di risanamento ».

2. 2 Maier, Dindo, Garavelli, Cipellini, Buzio, Castellaccio, Pauselli, Tansini, Viglianesi, Bardi, Cavezzali, Iannelli, Albanese, Avezzano Comes, Catellani

PRESIDENTE. Il senatore Maier ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A I E R . I piani di ricostruzione sono definiti dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per quanto concerne gli abitati danneggiati dalla guerra, successivamente estesi alle necessità derivanti da distruzioni causate da calamità naturali. Pertanto andrebbero assimilati o affiancati ad essi anche i piani di risanamento intesi come oggetto di normativa generale anzichè, così come è accaduto, oggetto di leggi speciali per singole località.

Si può osservare infatti che per acuni abitati colpiti da alluvioni, mareggiate ed altre calamità i danni prodotti non si manifestano come fenomeni di violenza e distruzione con massiccio sventramento ed abbattimento di edifici, ma si appalesano egualmente gravi rendendo pericolanti e inutilizzabili altrettanto numerose unità abitative, e ciò in funzione dei caratteri peculiari dell'evento calamitoso in dipendenza della morfologia dei territori e dei vari fattori di differenziazione.

Il problema che si pone non differisce nelle sue linee essenziali da quello da affrontare per la ricostruzione, salvo forse l'aggravante del fatto che occorre procedere anche alla demolizione, non sempre di facile attuazione, specie con le procedure normali, se si considera che un risanamento, non assistito da una visione urbanistica che ponga le basi di una configurazione dell'aggregato urbano valida a soddisfare le esigenze specifiche della zona e generali della città, proiettata anche nel futuro, pregiudica, al pari di una ricostruzione indisciplinata ed inconsulta, la possibilità di un perfetto ed equilibrato assetto.

21 GENNAIO 1969

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(Segue M A I E R). Pertanto chiedo, come ho già detto, che sia compreso nelle norme previste dal presente decreto, oltre al piano di costruzione, il piano di risanamento. Il mio emendamento all'articolo 2, ovviamente, dovrebbe esse poi esteso agli articoli 3, 4, 5, 7 e 9 del decreto-legge che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione è di parere contrario in quanto ritiene che queste norme particolari, in eccezione alla legge urbanistica ed al complesso delle norme urbanistiche, non possono essere estese, ma devono essere limitate a quei casi particolarissimi fissati dall'articolo 2 e a qualche altro caso che in base all'articolo 9 possa essere provocato, con l'intenzione di non creare un'altra urbanistica accanto a quella diretta, bene o male, dalla legge-ponte e da tutte le altre norme che gli architetti ci vanno ammanendo.

In realtà noi facciamo qui un intervento particolarissimo: vogliamo perciò che si tratti di piani di ricostruzione limitati in quel determinato modo, approvati in quella determinata maniera e creiamo perfino una procedura particolarmente sollecita, cercando di non far intervenire organi che siano al di fuori di quelli strettamente necessari, affinchè venga data una regola immediata alla ricostruzione nelle zone più colpite.

Se noi, pur apprezzando moltissimo le considerazioni del senatore Maier, cominciassimo a parlare dei piani di risanamento i quali normalmente dipendono da leggi speciali e quindi hanno bisogno di norme speciali, cioè anche dell'intervento di organi tecnici ulteriori, io credo che noi renderemmo impossibile l'attuazione immediata dello

scopo per il quale sono stati introdotit i primi venti articoli, che rappresentano una novità concepita proprio per quelle zone in cui si sono verificati i danni più gravi e dove bisogna abbandonare l'idea di ricostruire sul torrente.

BARGELLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B A R G E L L I N I . Mi dispiace di essere questa mattina sempre in contrasto con l'amico Trabucchi, ma voglio rilevare quanto egli dice, cioè che questo emendamento porterebbe al terribile danno di una procedura sollecita. Ebbene, senatore Trabucchi, è proprio quello di cui noi abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno, di procedure sollecite, non di quelle lente! Noi abbiamo delle case e dei quartieri interi da risanare e il relatore Trabucchi ci viene a parlare del grande pericolo rappresentato dalle procedure sollecite. Sono quelle che noi vogliamo e chiediamo! Le procedure sollecite noi le invochiamo dal Parlamento e dallo Stato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

L O G I U D I C E , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io ho ascoltato con attenzione l'intervento del presentatore dell'emendamento, il collega Maier, il quale in sostanza ha sostenuto questa tesi: poichè in atto, in base all'attuale legislazione, tutti i piani di risanamento si fanno con leggi particolari — e manca di conseguenza una normativa generale — facciamo questo richiamo nella legge in esame e stabiliamo una normativa generale. È questo il succo del discorso

del collega Maier. Io vorrei subito obiettare quanto segue. La nostra legge urbanistica prevede piani territoriali, piani urbanistici comunali generali, piani particolareggiati e piani di ricostruzione e non prevede altri strumenti urbanistici. Ed in base a questa normativa di carattere generale tutti questi tipi di piani vengono approvati con atti amministrativi, attraverso una procedura, se volete, lunga, minuta, particolareggiata, ma con atti amministrativi.

Accanto a questo tipo di legislazione urbanistica generale c'è una legislazione particolare per quanto riguarda i piani di ricostruzione che sono quelli legati alle vicende eccezionali (calamità, terremoti eccetera) e che vennero alla ribalta della nostra legge nazionale in occasione della ricostruzione dopo la guerra; si è dunque creato questo istituto del piano di ricostruzione, che è disciplinato da una legge speciale, quella del 1951, e che già ha avuto un suo collaudo amministrativo.

Accanto a questa esperienza c'è quella dei piani di risanamento che vanno riferiti alle singole situazioni locali, caso per caso, e vanno approvati con legge speciale perchè oltre a prevedere un appropriato studio di carattere urbanistico, prevedono anche un adeguato e coevo piano finanziario; infatti, sostanzialmente a che cosa serve il piano di risanamento? A risanare l'intero quartiere di una città, a trasferire la gente di questo quartiere con i negozi, le abitazioni e le attrezzature varie, in un altra parte della città, ad abbattere il vecchio o a sistemarlo e ricostruirlo. E di fatto l'esperienza ci insegna che si sono fatti piani di risanamento per la zona di Napoli, per la città di Padova, per i famosi sassi di Matera: di volta in volta, in tutti questi casi è intervenuta una apposita legge del Parlamento poichè il problema era di tali dimensioni urbanistiche e finanziarie per cui occorreva la legge dello Stato che provvedesse anche a finanziare il piano di risanamento.

Ora, se questa è la situazione legislativa del nostro Paese, ritenete che sia serio, opportuno e necessario in questo momento, in un provvedimento di carattere eccezionale che risponde a delle esigenze precise e bene individuate della ricostruzione di una data zona, richiamare così genericamente, con una parola che — se mi è consentito — non dice niente, i piani di risanamento? Onorevoli colleghi, vi dico che, se anche noi commettessimo questa stortura giuridica, non avremmo concluso niente perchè non c'è una sola norma nella legislazione statale che disciplini il modo di essere, di attuarsi e di realizzarsi di un piano di risanamento.

Per queste ragioni vi dico altresì che dal punto di vista giuridico è mostruoso tentare di inserire nel provvedimento al nostro esame una normativa che non ha niente a che fare con la situazione che con questa legge si vuole prendere e si prende di petto attraverso uno strumento che è già collaudato, cioè a dire i piani di ricostruzione.

Inoltre se anche commettessimo, ripeto, questa stortura giuridica, noi non avremmo combinato niente anche perchè quella norma non potrebbe riferirsi ad alcun caso concreto in quanto il caso concreto del piano di risanamento per esistere deve essere riferito al piano di risanamento approvato già con legge particolare.

Per queste considerazioni, onorevoli colleghi, anche se io posso capire qual è lo spirito che vi ha animato e che qui ancora non avete enunciato ma enuncerete in sede di articolo 9, pur conoscendolo, ripeto, vi dico che lo strumento che voi volete introdurre non è adatto e aggiungo che, se c'è il problema impellente di mandare avanti la legge per provvedere alle esigenze delle zone disastrate del Piemonte, soprattutto in quei 32 comuni inclusi nell'elenco, credo che non bisogna interporre complicazioni che, mentre non gioverebbero, sotto questo profilo, ad altre zone già in passato alluvionate e devastate, finirebbero con il complicare le cose per queste zone che attendono rapidi provvedimenti attuativi sul piano amministrativo.

Pertanto, vorrei pregare il collega Maier e gli altri di ritirare l'emendamento che non mi pare possa trovare ingresso in questa legge di carattere eccezionale.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 GENNAIO 1969

PRESIDENTE. Senatore Maier insiste sull'emendamento?

M A I E R . Mi spiace veramente che il rappresentante del Governo abbia usato le parole « poco serio ». Intanto vorrei far presente che la norma non diverrebbe di carattere generale perchè sarebbe sempre riferita a quei comuni che sono indicati dai vari decreti presidenziali in ordine ai decretilegge e quindi non sarebbe generalizzata.

In secondo luogo, vorrei far presente che è anche difficile stabilire il limite in cui un determinato intervento può essere considerato di ricostruzione e di risanamento e, ripeto, siccome i danneggiamenti causati dall'alluvione sono di diversa natura, si chiedeva l'inclusione del termine « risanamento » perchè siamo convinti, per l'esperienza che abbiamo, che in alcune circostanze non si tratterà di addivenire ad una effettiva ricostruzione di ciò che è stato demolito violentemente dalla calamità naturale, ma si tratterà di demolire per risanare le conseguenze della calamità naturale stessa.

Comunque, visto già il clima che si va creando, perchè l'onorevole Sottosegretario ha fatto immediato riferimento all'articolo 9, io credo che sia doveroso da parte nostra, essendo toscani, e in particolare da parte nostra fiorentini, di tentare di inserire in queste norme anche alcuni riferimenti alla città di Firenze, della quale tutti si sono occupati e forse meno di tutti il Governo e il Parlamento. E mi spiace anche di dover rilevare che noi fiorentini, noi toscani, rimaniamo sempre schiacciati dal Nord e dal Sud. Siamo riusciti a far passare l'emendamento trattato poco fa perchè esso ha coinciso con un interesse del Nord, mentre, quando non c'è la possibilità di interessare o il Nord o il Sud, noi rimaniamo costantemente perdenti. A conferma di quanto vado dicendo, desidero richiamare in questa circostanza ciò che è avvenuto alla Camera circa la direttissima Firenze-Roma, eppure si tratta di un problema che non interessa solo la città di Firenze. I collegamenti tra il Nord e il Sud credo che siano di interesse generale per il Paese ed anche in quella occasione da parte del Sud

si è tentato di mettere un sasso nell'ingranaggio.

Comunque, vista questa situazione, poichè non fa piacere risultare ufficialmente perdenti, ritiro l'emendamento all'articolo 2 e quello all'articolo 9.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto del ritiro degli emendamenti numeri 2.2 e 9.1.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato dai senatori Benedetti, Filippa, Galante Garrone, Moranino, Bertoli, Maccarrone Antonino, Fabiani, Maderchi, Soliano e Cavalli. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge inserire i seguenti:

« I Comuni sopra elencati e quelli eventualmente aggiunti a norma dell'articolo 9 del presente decreto, possono raggrupparsi in zone omogenee aventi caratteristiche comuni riguardanti la dislocazione delle attività industriali ed economiche, gli insediamenti umani e le infrastrutture, nonchè la situazione attinente all'assetto idrogeologico, con lo scopo di coordinare l'esecuzione dei piani di ricostruzione per la sollecita ripresa dello sviluppo economico e sociale della zona.

In ciascuna zona omogenea è costituito un Comitato per la ricostruzione e lo sviluppo cui è affidato il compito del coordinamento dei piani di ricostruzione dei Comuni della zona anche in relazione ai piani di sistemazione idraulico-forestale e del suolo, elaborati dai Ministeri competenti e del coordinamento delle iniziative e delle misure di competenza dei singoli Comuni.

Il Comitato per la ricostruzione e lo sviluppo è composto da:

i rappresentanti dei Comuni della zona (ivi comprese le rappresentanze delle minoranze):

una rappresentanza dell'amministrazione provinciale;

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 GENNAIO 1969

i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato interessate all'opera di ricostruzione ».

2.1

PRESIDENTE. Avverto che il secondo comma di questo emendamento è stato successivamente sostituito dai senatori Benedetti, Bertoli, Moranino, Sema, Illuminati, Soliano, Maderchi e Salati con il seguente:

« In ciascuna zona omogenea i Comuni ivi compresi possono costituirsi in Consorzio a carattere permanente denominato Comitato per la ricostruzione, il risanamento e lo sviluppo. A tale Comitato sono attribuiti i compiti e le facoltà indicate dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e quelle indicate dall'articolo 59 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Al Comitato predetto è anche attribuito il compito di coordinare l'elaborazione e l'attuazione dei piani di ricostruzione adottati dai Comuni a norma del presente articolo ».

Il senatore Benedetti ha facoltà di illustrare l'emendamento.

BENEDETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso della discussione generale abbiamo illustrato i motivi che ci inducono a facilitare l'azione coordinata dei comuni nell'opera di ricostruzione, al fine di limitare, se non proprio impedire, i pericoli di disorganicità, d'iniziative concorrenziali e di altri inconvenienti e per aiutare anche quei comuni (e ce ne sono parecchi) che potrebbero essere nelle condizioni di non avere nessuna possibilità di avvalersi di quanto è disposto nell'articolo 2. Che sia vera questa esigenza è dimostrato dal fatto che esiste una situazione che va in questa direzione nella Valle Strona e nella Valle del Belbo dove i comuni hanno già provveduto ad incontrarsi, a coordinare le loro linee di azione e addirittura ad avviare degli studi di massima che si presentano, sia pure nella loro caratteristica generale, estremamente seri ed impegnati.

Con la proposta contenuta nel nostro emendamento noi non appesantiamo nulla, non stabiliamo un obbligo, ma riconosciamo un diritto che da tempo è riconosciuto ai comuni situati nei territori montani.

In secondo luogo, chiamiamo l'organismo con un nome che può meglio riassumerne le finalità della ricostruzione, del risanamento e dello sviluppo della valle. E a questo proposito ripetiamo quanto abbiamo avuto occasione di dire nella discussione generale: cioè che — secondo noi — è impensabile formulare una qualsiasi ipotesi di ricostruzione se questa non è collegata con quella dello sviluppo e della modifica della realtà che ha concorso a causare i disastri dell'autunno scorso.

La disciplina giuridica noi la ricaviamo da leggi esistenti, prima di tutto dalla legge istitutiva dei consigli di valle (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 987). Per questo non è affatto un organismo improprio quello che noi suggeriamo. In Commissione ci era stato detto appunto che il nostro emendamento doveva essere respinto perchè faceva nascere un qualcosa di spurio, di non previsto dal punto di vista giuridico. Noi abbiamo corretto la formulazione di quella parte del nostro emendamento che poteva giustificare tale critica ed abbiamo modificato il secondo comma della nostra proposta con l'emendamento che è stato testè ricordato dal signor Presidente. Io mi permetto di rileggerlo, qualora alcuni colleghi non avessero avuto la possibilità di prenderne visione.

La correzione al secondo comma dell'emendamento dice questo: « In ciascuna zona omogenea i comuni ivi compresi possono costituirsi in consorzio a carattere permanente denominato comitato per la ricostruzione, il risanamento e lo sviluppo. A tale comitato sono attribuiti i compiti e le facoltà indicate dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e quelli indicati dall'articolo 59 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Al comitato predetto è anche attribuito il compito di coordinare l'elaborazione e l'at-

21 GENNAIO 1969

tuazione dei piani di ricostruzione adottati dai comuni a norma del presente articolo ».

Loro sanno che l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica attribuisce al consiglio di valle la facoltà di promuovere la costituzione dei consorzi di bonifica montana. D'altra parte è noto come gli articoli nn. 5 e 17 della legge n. 991 del 1952 prevedono la redazione per concessione dei piani generali di bonifica montana e come l'articolo 59 del regio decreto del 1923 stabilisce che i comuni, le province, e i proprietari — da soli o riuniti in consorzio, anche nel compartimento del magistrato per le acque — possano essere autorizzati ad eseguire direttamente le opere di sistemazione dei baccini montani, eccetera.

Noi abbiamo di fronte — dunque — tutta una disciplina giuridica che attribuisce ai consorzi di comuni e ai consigli di valle la possibilità di ricevere in concessione l'incarico di elaborare piani di sistemazione, di bonifica e così via: mi pare che ciò dimostra che non si introduce nulla che non sia previsto da leggi in vigore.

Gli scopi di ciò sono: prima di tutto, quello di offrire ai comuni interessati la possibilità di sviluppare un'opera di ricostruzione che vada oltre la singola casistica e che veda la ricostruzione in modo organico, unitario; in secondo luogo, lo scopo è quello di offrire ai comuni la possibilità di spingere oltre la loro iniziativa per affrontare problemi più ampi, quelli dello sviluppo, della bonifica e della sistemazione organica della zona che è talmente compromessa da richiedere con urgenza una direzione efficace ed effettiva degli organi locali; in terzo luogo lo scopo è includere nella legge anche quei comuni che, pur avendo caratteristiche uguali a quelle di altri (per cause economiche o per la situazione di dissesto), ne sarebbero esclusi se si applicasse soltanto la legge sul consiglio di valle in quanto tale, non essendo i primi classificati montani.

Non è sufficiente il richiamo alla legge sui consigli di valle, perchè lì si parla solo di territori montani, mentre qui si parla anche dei comuni che non sono classificati tali: questi ultimi devono poter far paru di quelle zone omogenee che sono ricavabili dall'elenco dei comuni contenuto nell'articolo 2.

Con la nostra proposta pertanto non si altera nulla di quanto viene stabilito nel decreto-legge: si attribuisce soltanto una facoltà che offre delle possibilità nuove ai comuni.

Se mancasse ciò, tutto lo sforzo di coordinamento e di elaborazione che stanno portando avanti i comuni nelle valli che ho indicato e anche in altri comprensori potrebbero essere vanificati.

Ritenevo di dover dire questo per raccomandare al Governo, al relatore e agli onorevoli colleghi di accettare la modifica che abbiamo proposto che rappresenta un'innovazione rispetto al testo originario, ma che non innova nulla rispetto a quanto è già previsto da numerose leggi delle quali io ho citato soltanto una parte.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. L'emendamento non è nuovo perchè, se in forma un pochino migliorata viene ripresentato in questa sede, fu già presentato in sede di discussione in Commissione.

La Commissione si richiama a quanto è stato già detto in quella sede e cioè che non è il caso che con questa legge particolare si rifaccia il mondo: ciò si farà con la legge sulla montagna. Entra in questo momento il Ministro dell'agricoltura che sa come tale legge dovrà essere fatta: pertanto in quella sede parleremo delle zone omogenee, delle valli, della possibilità dei consorzi, di superare il concetto comunale...

GIANQUINTO. Quando avverrà tutto questo?

T R A B U C C H I , relatore. Avverrà presto perchè, se il ministro Valsecchi non presenterà la legge sulla montagna, mi impegno fin d'ora ad arrivare a pugnalarlo come si è fatto con Giulio Cesare!

21 Gennaio 1969

Però, ritornando al nostro tema, se vogliamo fare qui una legge che sia applicabile immediatamente, dobbiamo mantenerci alle istituzioni originarie che abbiamo, cioè ai comuni. Voglio dire al senatore Benedetti che ogni comune ha le sue caratteristiche e, se vogliamo andare a vedere che cos'è una zona omogenea, avremo da far causa in Consiglio di Stato per lo meno per dieci anni, e nel frattempo non avremo raggiunto nulla. Quindi, senza rinunciare ai concetti esposti dal senatore Benedetti su un piano generale, io lo prego di non insistere nel suo emendamento per non allargare eccessivamente il tema della discussione.

Con questo disegno di legge opereremo, per quel poco che possiamo, perchè si ricostruisca subito e perchè la ricostruzione sia effettuata con le minori difficoltà possibili.

Pertanto, sono contrario all'emendamento presentato dal senatore Benedetti e da altri senatori.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ad esprimere l'avviso del Governo.

S A V I O E M A N U E L A , Sottose-gretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Vorrei far osservare al senatore Benedetti che già in sede di Commissione speciale il Governo ha fatto presente di non poter accogliere tale emendamento. Per la parte economica, per la ripresa industriale, commerciale ed artigianale della zona è evidente che l'adozione di nuove norme, di un nuovo strumento di indicazione dello sviluppo economico porterebbe ad una paralisi o per lo meno ad un rallentamento di tutte le attività economiche che noi desideriamo siano al più presto rimesse in movimento.

Mi permetto di fare osservare al senatore Filippa che esistono in verità dei problemi di fondo, alcuni anche di struttura — problemi di portata generale — che il provvedimento non prende in considerazione in quanto sono regolati da altre leggi o costituiscono l'oggetto di impegni di azione di Governo recentemente assunti o ribaditi. Ma i senatori proponenti sanno — questo in riferimento alla Valle Strona — che i comuni alluvionati hanno già raggiunto una volontà concorde per suggerire agli organi di Governo le indicazioni per il futuro assetto economico delle zone disastrate.

Con il nuovo emendamento si vuole sostituire ad un comitato — suggerito in un primo tempo — il consorzio dei comuni. I comuni hanno già trovato una volontà concorde per le indicazioni e nella soluzione dei problemi economici della zona.

Ma io credo che istituzionalizzando questo consorzio o sostituendolo agli strumenti normali dell'amministrazione noi verremmo proprio a paralizzare la ripresa economica e soprattutto quella ripresa del settore tessile al quale guarda con tanta attenzione e considerazione tutto il Senato: quel settore tessile che ha bisogno di provvedimenti immediati proprio perchè si trova già in una situazione particolarmente difficile. Non solo, ma in questa maniera ci sostituiremmo al comitato regionale della programmazione che è la sede indicata per le programmazioni di carattere economico ed industriale, e per quanto riguarda l'assetto territoriale e per quanto riguarda le dislocazioni industriali della regione. Nel comitato della programmazione regionale sono presenti gli enti locali ed in questo decreto-legge abbiamo accettato il criterio che siano ascoltate le amministrazioni provinciali. Pertanto alla proposta dell'istituzione di zone omogenee industriali il Governo è contrario e ritiene sufficienti le norme già adottate.

PRESIDENTE. Senatore Benedetti, insiste sull'emendamento?

B E N E D E T T I . Onorevoli senatori, onorevoli rappresentanti del Governo, quante parole per nascondere qualche cosa che non si vuole: vale a dire rendere possibile l'organizzazione degli strumenti democratici per consentire loro di operare meglio e di decidere in merito a questioni vitali. Quante parole per nascondere questa realtà. Ma quali impicci si creano, onorevole Savio?

59^a Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

21 GENNAIO 1969

Esiste, come le ho detto, uno stato di fatto, non mi si può certo accusare di dire una bugia...

SAVIO EMANUELA, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Non ho detto questo.

BENEDETTI. Lo stato di fatto è. onorevole Savio, che i comuni della valle Strona e i comuni della valle del Belbo si stanno organizzando, sono già organizzati, e stanno lavorando attentamente con la collaborazione di tecnici e di professionisti, per cercare di vedere chiaro sulla loro realtà e non soltanto per stabilire che quella fabbrica deve essere messa su quel metro quadrato o quel laboratorio deve essere trasferito su altri dieci metri quadrati! Quei comuni sì, voi no, vogliono vedere e affrontare le cose da un punto di vista unitario, collegato con tutti i fenomeni di dissesto e di disgregazione delle loro zone. Per quanto riguarda il piano della valle del Belbo, io ne ho già qui una bozza che nelle sue linee è una cosa molto più seria di tutto quanto voi ci avete detto fino adesso per impedire l'iniziativa coordinata degli enti locali. Il vostro no tende a paralizzare, questo sì, un'opera che è già in atto per iniziativa dei comuni, e se non riuscirà a paralizzarla, certamente creerà degli ostacoli. Infatti se fossero riconosciute quelle facoltà stabilite e previste nelle leggi che io ho richiamato, assieme ai colleghi, nel testo dell'emendamento che noi abbiamo corretto, esse aiuterebbero molto i comuni, non paralizzerebbero nulla e non creerebbero nessun impiccio; darebbero loro soltanto un aiuto, quell'aiuto che voi volete invece negare per continuare, con il pretesto dell'accentramento burocratico, la politica che avete sempre fatto. Siamo chiari una buona volta! Non ci trinceriamo dietro il lavoro che farà l'onorevole Valsecchi per migliorare la n. 991 eccetera. Sono discorsi che abbiamo sentito tante volte; infatti quando non si vuol fare una cosa ci si riferisce o a un lavoro legislativo in fieri o ai lavori di Commissioni che non terminano mai i loro studi. Il nostro è un linguaggio molto più chiaro e, se me lo consentono, senza offesa per nessuno, molto più onesto; noi perciò chiediamo che questo emendamento venga posto in votazione.

LO GIUDICE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che il collega Benedetti non abbia interpretato esattamente il pensiero della collega Savio, la quale non ha voluto dire un no a nome del Governo alle iniziative dei comuni . . . (Interruzione del senatore Benedetti). Non è esatto, collega Benedetti; la collega Savio anzi, proprio nell'interesse della ricostruzione dei comuni per quanto riguarda l'attività economica produttiva, ha fatto quelle considerazioni. Io vorrei però aggiungere qualche altra osservazione; il suo emendamento, senatore Benedetti, richiama nella prima parte l'articolo 13 del decreto presidenziale n. 987 e l'articolo 59 del decreto-legge n. 3267 e credo che anche lei sia d'accordo, perchè lo ha già detto, che qualora i comuni autonomamente ritenessero opportuno consorziarsi per servirsi delle facoltà che le leggi vigenti a loro riconoscono, lo potrebbero fare, a prescindere da questa norma di legge. Dove non siamo d'accordo con lei, onorevole collega, e le spieghiamo anche i motivi, è nel volere attribuire a questo comitato obbligatorio permanente la facoltà di coordinare non solo l'elaborazione, ma addirittura l'attuazione dei piani di ricostruzione. Infatti, se c'è qualche cosa che viola l'autonomia dei singoli comuni, è proprio l'attuazione del piano di ricostruzione, senatore Benedetti, perchè se lei avrà presente tutto quello che sarà lo sviluppo dell'attuazione di questo piano, si renderà certamente conto che il problema dell'attuazione di ogni singolo piano di ricostruzione riguarda singolarmente ogni comune che lo farà, e dovrà farlo, nell'ambito dei suoi poteri senza passare attraverso questa sovrastruttura che lei voule mettere, come una camicia di Nesso, addosso al comune, e che,

21 GENNAIO 1969

anzichè semplificare le cose, le complica. (Interruzione del senatore Benedetti). Senza contare poi che ci sono adempimenti, come per esempio quello di espropriazione delle aree, la determinazione dei prezzi, le contestazioni, che non vedo come lei voglia trasferire a questo nuovo organismo, quando gli organismi previsti dalla legge sono molto più semplici ed efficienti. Per queste ragioni io credo e sono veramente convinto, collega Benedetti, che il sistema che lei propone a nome dei suoi colleghi sia più macchinoso di quelli previsti dalla legge e, anzichè giovare ai comuni, finisca per danneggiarli. Per questi motivi noi siamo contrari.

B E N E D E T T I . Allora se vuole essere conseguente proponga l'abrogazione della legge sui consigli di valle!

LOGIUDICE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. E vuole che la proponga in questa sede?

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 2. 1, presentato dai senatori Benedetti, Filippa ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del Governo è stato presentato l'emendamento n. 3.1. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Al terzo comma dell'articolo 3 del decretolegge sostituire il secondo periodo con il seguente:

« Con il decreto di approvazione il Provveditore, su conforme parere del Comitato tecnico amministrativo e sentito il Comune, può apportare al piano le modifiche che non siano tali da incidere sui criteri di impostazione del piano medesimo e che siano riconosciute indispensabili per assicurare una più organica e razionale ricostruzione ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

T R A B U C C H I , relatore. Devo dire che in sede di Commissione è stato adottato un altro testo. Quello ora in esame si richiama molto di più a quello che avevo proposto io. Non mettete anche me veramente in una camicia di Nesso; io avevo proposto un testo come questo, l'hanno scartato e ne hanno votato un altro, quindi personalmente sono più favorevole a questo. Però devo far notare che la Commissione è stata favorevole all'altro. Pertanto non posso che rimettermi al Governo e al Senato.

PRESIDENTE. Il Governo desidera dare qualche chiarimento?

LO GIUDICE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo mantiene l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento n. 3.1 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Benedetti e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

All'articolo 4 del decreto-legge aggiungere il seguente comma:

« La spesa per la redazione dei piani di ricostruzione è a totale carico dello Stato ».

4. 1 Benedetti, Filippa, Galante Garrone, Moranino, Bertoli, Maccarrone Antonino, Fabiani, Maderchi, Soliano, Cavalli

PRESIDENTE. Il senatore Bertoli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BERTOLI. Mi pare che il testo dell'emendamento sia così chiaro che non valga assolutamente la pena di illustrarlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

21 GENNAIO 1969

TRABUCCHI, relatore. La Commissione sarebbe favorevole all'emendamento se ci fossero i fondi. Siccome non ci sono, cosciente di votare una iniquità, è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

LO GIUDICE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è d'accordo con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Bertoli, mantiene il suo emendamento?

* B E R T O L I . Mi pare che l'affermazione del senatore Trabucchi che sarebbe d'accordo nel merito ma che non può dare parere favorevole in quanto non esistono i fondi necessari (affermazione che è stata accolta dal Governo) debba essere sottoposta a due considerazioni. In primo luogo, qual è la somma che manca? Il relatore e il Governo ci possono dire quale spesa comporterebbe la redazione dei piani di ricostruzione?

In secondo luogo, onorevoli colleghi, io credo sia necessario chiarire una volta per sempre che i comuni fanno parte dello Stato. Attribuendo questa spesa ai comuni noi non risparmiamo la spesa stessa; infatti, che la spesa sia a carico dello Stato o che sia a carico dei comuni, si tratta sempre di una spesa dello Stato. E data la situazione di dissesto finanziario dei comuni mi sembra più logico che questa spesa sia assunta dallo Stato, tanto più che il decreto stabilisce addirittura che ai comuni debbano essere rimborsate alcune spese o alcune mancate entrate. Per quale ragione si accetta il principio dell'aiuto ai comuni per oneri finanziari molto rilevanti e invece, per quanto riguarda la spesa per la redazione dei piani di ricostruzione, vogliamo negare ai comuni ogni aiuto? Non è logico, nè dal punto di vista della spesa dello Stato nè da un punto di vista pratico, perchè molti comuni, non avendo la disponibilità finanziaria, molto probabilmente faranno dei piani di ricostruzione al minimo possibile della spesa e quindi non adeguati alla situazione che debbono affrontare.

Inoltre la non accettazione di questo emendamento è in contrasto con molti articoli del decreto-legge proposti dal Governo e con emendamenti proposti dalla Commissione che accollano allo Stato il rimborso (uso questo termine non in senso giuridico) ai comuni delle spese che debbono sopportare o delle mancate entrate che derivano loro dall'applicazione del decreto.

Anche la redazione dei piani di ricostruzione, che i comuni devono fare entro certo termine, è un'imposizione, sia pur giusta, che deriva dall'evento calamitoso verificatosi e che si inquadra nell'insieme di questo decreto. Onorevoli colleghi, vi prego, quindi, di accettare questo emendamento.

T R A B U C C H I , $\ \ relatore$. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I , relatore. Poichè sono stato chiamato in causa debbo dire che sono solo 33 i comuni obbligati a redigere il piano di ricostruzione. Facendo il calcolo di una media di spesa di 15 milioni per comune, tra il grosso e il piccolo comune (commenti dall'estrema sinistra), in quanto per i piccoli comuni si tratterà di cinque o sei milioni, per i grossi di 30, la spesa si aggirerà su 450 milioni circa. Si può affermare che si potrà stare forse sui 400 milioni.

Devo dire poi al senatore Bertoli che, evidentemente, da un certo punto di vista, quando si pone un onere a carico di un ente, si deve dare anche il mezzo per farvi fronte. C'è però la clausola secondo la quale i comuni che non vogliono provvedere a loro spese, possono rimettersi agli organi governativi. Comprendo che ciò è estremamente iniquo, in quanto significherebbe dire: il ricco si fa l'abito da solo, il povero va a prenderselo in caserma. Evidentemente però noi non abbiamo la possibilità di estendere la copertura; io debbo dire pertanto che anche 400 milioni esigono una copertu-

59^a Seduta (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 GENNAIO 1969

ra. Se il Ministro del tesoro, che è qui presente, è disposto a dare questa copertura, da parte mia sarei lieto di riconoscere che tutti vadano dal sarto di lusso a farsi il loro piano di ricostruzione, altrimenti vadano in caserma a prendersi l'abito che verrà loro fornito.

BERTOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* B E R T O L I . Mi dispiace di dover intrattenere ancora il Senato con un altro intervento; ma sono convinto che non si può accettare l'argomentazione dell'amico Trabucchi. Dal punto di vista della copertura io credo che si debba fare l'ipotesi che nessun comune sia in grado di sostenere l'onere finanziario per fare, per conto proprio, un piano di ricostruzione. Pertanto, se tutti i comuni rinunciano a redigere i piani di ricostruzione, è evidente che tutto l'onere va a carico dello Stato. Mi pare, quindi, che quest'ipotesi debba essere stata considerata quando si sono fatti i conti circa la copertura.

Inoltre, onorevoli colleghi, io non capisco come si possa sostenere la tesi del senatore Trabucchi alla luce del principio dell'autonomia dei comuni, che appartiene al patrimonio non soltanto dei partiti di sinistra, ma anche della Democrazia cristiana. Come è possibile sostenere l'autonomia dei comuni e dire ai comuni: non vogliamo darvi i quattrini per fare il piano di ricostruzione e, se non avete il denaro, fatevelo fare dallo Stato?

Concludendo, ripeto che non si risparmia qualche cosa sull'onere che lo Stato complessivamente deve sopportare, perchè i comuni, secondo la Costituzione, fanno parte dello Stato, per cui la spesa è sempre pubblica, sia che i piani di ricostruzione siano a carico dei comuni sia che siano a carico dello Stato.

Non c'è quindi nessuna ragione logica e politica a base delle affermazioni del senatore Trabucchi, le quali sono addirittura in contrasto con i principi fondamentali del partito democristiano. Inoltre, si tratta di una spesa esigua, di appena 300 milioni (che dovrebbe essere già compresa nella copertura generale, perchè si deve fare l'ipotesi estrema che nessuno dei comuni sia in grado di farsi il piano di ricostruzione) e pertanto confido che il Senato voglia approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento n. 4.1 presentato dal senatore Benedetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

(Commenti dall'estrema sinistra).

BERTOLI. Signor Presidente, non sappiamo chi si è astenuto. La controprova non è stata fatta. (*Interruzione del senatore Zelioli Lanzini*).

PRESIDENTE. Dovevate chiederla subito. (Interruzione del senatore Bertoli). Stia tranquillo, senatore Bertoli, i Segretari hanno visto. (Commenti ed interruzioni dall'estrema sinistra).

Segue un emendamento presentato dal senatore Pella e da altri senatori. Se ne dia lettura.

GERMANO', Segretario:

Al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge sostituire le parole:

« Gli impianti e le attrezzature delle imprese individuali e sociali, delle società cooperative e dei consorzi, » con le altre: « Gli impianti e le attrezzature delle ditte individuali, delle società e dei consorzi ».

5. 2 PELLA, GIRAUDO, OLIVA, BERMANI, CIFARELLI, BRUSASCA

PRESIDENTE. Il senatore Pella ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* P E L L A. La ragione dell'emendamento risiede soltanto in una preoccupazione di ordine tecnico. Si parla all'inizio dell'articolo 5 di impianti e attrezzature delle imprese

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 GENNAIO 1969

individuali e sociali, delle società cooperative e consorzi. Ora, sulla dizione « imprese » qualche volta si sono accese discussioni: e siccome il destinatario della norma è rappresentato da una serie di soggetti giuridici, io suggerivo di individuare questi soggetti con le parole « ditte individuali, società e consorzi ».

Dico subito però che se il rappresentante del Governo considerasse equivalenti le due espressioni, purchè risulti nel verbale della seduta tale dichiarazione di equivalenza (che rappresenterebbe quindi una interpretazione autentica delle parole che proponevo di sostituire) io potrei, in questo caso, anche rinunciare all'emendamento e dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, ad esprimere l'avviso del Governo.

SAVIO E MANUELA, Sottose-gretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Volevo far osservare al senatore Pella che questa dizione è stata adottata proprio perchè il termine « impresa » è quello usato nella legislazione corrente, mentre con il termine « ditta » si intende il nome commerciale dell'impresa. Posso dare assicurazioni che con questa dizione si comprendono tutte le attività economiche.

P E L L A . Cioè sono equivalenti?

SAVIO E MANUELA, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sì, equivalenti; anzi, la dizione del Governo è più larga.

PRESIDENTE. Senatore Pella, insiste sull'emendamento?

* P E L L A . Se ci fosse il rappresentante del Ministero delle finanze, vorrei ricordare, frugando nella memoria, che in passato per il concetto di « impresa » vi furono delle applicazioni piuttosto restrittive. E questa è ancora la mia preoccupazione. Ad ogni modo se, come ho già detto, dal verbale della seduta risulta che le due espressioni sono considerate equivalenti, io non ho difficoltà a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Segue un emendamento presentato dai senatori Filippa, Galante Garrone, Benedetti, Moranino, Bertoli, Maccarrone Antonino, Fabiani, Maderchi, Soliano e Cavalli. Se ne dia lettura.

GERMANO', Segretario:

Al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e vengano conservati i livelli di occupazione esistenti alla data del 31 ottobre 1968 ».

5.1

PRESIDENTE. Il senatore Filippa ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FILIPPA. Signor Presidente, non è che io debba per la quarta o quinta o sesta volta illustrare un medesimo emendamento. In sostanza si tratta dell'emendamento già presentato ieri, seppure in termini più generali e all'interno di un altro dispositivo, tendente alla conservazione dei livelli di occupazione esistenti prima delle alluvioni.

Vorrei dire a questo proposito che noi riteniamo di portare avanti questo emendamento, anche se è già stato respinto in Commissione speciale e ancora ieri in Aula in ordine al « decretino » che ieri discutevamo, perchè abbiamo constatato con quale interesse e con quale passione si discute attorno ai problemi delle categorie industriali.

Abbiamo visto che ieri, su un emendamento di importanza molto minore, si è discusso per quasi mezza giornata, mentre quando si tratta dei problemi operai, della difesa del posto di lavoro, della difesa dei salari, si discute ben poco e ci si rifugia subito dietro a ragioni di copertura.

Per questi motivi noi insistiamo nella votazione del nostro emendamento.

S A V I O E M A N U E L A, Sottose-gretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Domando di parlare.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Gennaio 1969

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S A V I O E M A N U E L A, Sottose-gretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è contrario per le motivazioni che già sono state espresse nella Commissione speciale e ancora ieri, in sede di discussione del primo decreto. Tutte le norme che sono state adottate in questo decreto-legge hanno come obiettivo la difesa dell'occupazione operaia. Crediamo che non si possa fissare nel testo legislativo questo criterio.

B U Z I O . Domando di parlare.

PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

* B U Z I O . Sull'argomento oggetto di questo emendamento proposto dal collega Fi-Irppa il nostro Gruppo ha presentato un ordine del giorno che è stato discusso all'inizio della seduta di ieri e vorrei precisare, per evitare qualsiasi errata interpretazione, che con il concetto secondo cui nella ricostruzione degli stabilimenti vengono conservati i livelli di occupazione esistenti alla data del 31 ottobre 1968 — quando noi praticamente diamo tre anni di tempo per costruire questi stabilimenti — mi pare che imponiamo agli industriali un vincolo che secondo me li priva di quell'incentivo che essi dovrebbero avere e che avranno certamente per costruire gli stabilimenti. Cioè ritengo che non si possa dire: voi costruite e fra tre anni dovrete avere quei 1.000, 700, 800 operai che avevate alla data del 31 ottobre 1968, poichè fra tre anni non sappiamo come andranno le cose anche se magari potranno andare meglio, senatore Filippa. La questione è che non possiamo vincolare l'imprenditore in modo tale da stabilire oggi che fra tre anni dovrà avere, per esempio, cento operai.

Noi socialisti diciamo che è il Governo che deve impegnarsi, attraverso le leggi che discutiamo e le leggi che verranno, e che deve garantire la piena occupazione degli operai della valle Strona e in tutti gli stabilimenti distrutti.

Non è con un emendamento del tipo di quello che ora si discute che si può incentivare la possibilità di dar lavoro a tutti, di qui a tre anni.

Ripeto, per evitare interpretazioni errate, che è chiaro che il nostro Gruppo fa appello alla responsabilità del Governo circa l'applicazione delle provvidenze che stiamo discutendo, affinchè esso intervenga ove insorgano delle difficoltà che non permettano la piena possibilità di occupazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. Signori senatori, il problema è abbastanza semplice. Noi diciamo: diamo quelle determinate provvidenze e aiuti perchè risorgano le attività industriali Non si può evidentemente condizionare l'aiuto a quello che sarà in futuro il livello di occupazione perchè quest'ultimo discende da concetti tecnici, che noi indubbiamente anche domani supereremo, e da quello che sarà l'andamento del mercato. Siamo tutti d'accordo invece che dovrà

essere l'autorità politica a vigilare che, quando non ci siano ragioni particolari, crisi, situazioni tecniche eccezionali o altre cause straordinarie, si tenda al massimo di occupazione, anche a più di quello che è il livello attuale; ma non possiamo in una legge cristallizzare una o un'altra situazione. Dobbiamo fidarci e ci fidiamo dell'autorità politica che deve vigilare perchè questo avvenga. Di più non possiamo fare perchè una legge non può servire a prevedere tutti i casi e tutte le eventualità e le ipotesi, in quanto una legge ha sempre la sua rigidità strutturale e non si presta ad essere applicata in modo elastico, come deve esserlo una norma che interviene nell'economia.

SAVIO EMANUELA, Sottose-gretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAVIO EMANUELA, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. In aggiunta a quanto ha espresso il relatore, desidero ancora dire

21 GENNAIO 1969

al senatore Filippa che ieri, quando il Governo ha accettato l'ordine del giorno Buzio. voleva espressamente affermare che l'obiettivo della massima occupazione è un obiettivo politico, cioè non può essere fissato in una norma legislativa, ma è il frutto di azioni che il Governo nelle varie sedi ha adottato e adotterà perchè lo sviluppo economico assicuri la permanenza delle maestranze nella zona.

Pe questi motivi ancora una volta mi dichiaro contraria all'emendamento così come è formulato, non al suo spirito che è nelle norme adottate dal Governo.

PRESIDENTE. Senatore Filippa, insiste sull'emendamento?

* FILIPPA. Io potrei anche ringraziare per questo spirito che pervade comunque ogni decisione, anche se contraria al senso degli emendamenti proposti. Ma se tutti questi provvedimenti — come voi della maggioranza avete sempre detto — sono incentrati intorno al mantenimento dei livelli di occupazione, è d'altra parte innegabile che il dispositivo che avete messo in atto o che credete di aver messo in atto per mantenere detti livelli, affida ai gruppi industriali della zona l'effettiva regolamentazione di essi, mentre nemmeno l'erogazione dei fondi dello Stato è sottoposta ad alcun vincolo che la subordini al mantenimento dei livelli di occupazione. Nemmeno l'ordine del giorno che, il Governo dice di aver accolto, se non vado errato e se ricordo bene, come raccomandazione, ma di cui non è stata nemmeno permessa la votazione, costituisce un vincolo, sia pure tenue — quale sarebbe stata invece espressione di volontà manifestata con la votazione da questa Assemblea — circa questo problema, che è un problema fondamentale conseguente alle alluvioni.

Il senatore Trabucchi dice: noi ci fidiamo. Ebbene noi vogliamo dire che per parte nostra non ci fidiamo, e non tanto per un atto di sfiducia, quanto per l'esperienza maturata dopo anni e anni in cui sono state discusse cose di questo genere. Io vorrei chiedere ai terremotati siciliani, di cui oggi si hanno alcune notizie sulle cronache dei

giornali, se hanno accettato anch'essi quel « noi ci fidiamo » che viene espresso tutte le volte che si discute di vincoli di questo genere. Quindi non solo non ci fidiamo, ma vi diciamo anche chiaramente che il tipo di lotte operaie che si sviluppa nella valle Strona sarà incentrato soprattutto intorno a questa grossa questione. Non solo non ci fidiamo ma sappiamo già come va avanti la riorganizzazione e la ristrutturazione del settore tessile. È per questo che siamo contrari alla politica delle incentivazioni che non pongono vincoli. È per questo che abbiamo proposto il fondo perduto ed è per questo che abbiamo proposto per l'industria tessile la presenza dello Stato, di un organismo democratico che controlli le soluzioni del vasto problema che sorge attorno alla ristrutturazione di una zona così importante per l'industria nazionale come quella del Biellese.

Perciò non ci fidiamo e chiediamo che questo emendamento sia votato, anche perchè vogliamo vedere, guardando più in là dei dibattiti parlamentari la volontà effettiva del Governo, che non deve essere soltanto di parole ed auspici ma si deve collegare direttamente con provvedimenti ed impegni effettivi alla realtà in cui viviamo.

BOSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSO. Il Governo ha accennato ad una volontà politica di mantenimento dell'occupazione in quelle ed in altre zone. Io vorrei far rilevare che non vi è soltanto una volontà politica, ma che la volontà politica si identifica anche con la volontà e l'interesse che è comune per gli imprenditori e per i lavoratori. Tutti stanno infatti lottando perchè l'economia di quelle zone risorga e perchè, attraverso il risorgere dell'economia, si raggiunga non soltanto il fine di mantenere l'occupazione attuale ma quello di un incremento dell'occupazione stessa. Tutto questo non può essere imposto per legge, ma deve essere ottenuto proprio attraverso la volontaria collaborazione di tutti coloro

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 GENNAIO 1969

che ardentemente e sinceramente si propongono di contribuire al ritorno della normalità ed alla ripresa nelle zone colpite dal disastro.

Per questo voteremo contro l'emendamento, con lo spirito e per le ragioni che ho voluto illustrare.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento n. 5.1. presentato dal senatore Filippa e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Benedetti, Filippa, Galante Garrone, Moranino, Bertoli, Maccarrone Antonino, Fabiani, Maderchi, Soliano e Cavalli è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

GERMANO', Segretario:

Dopo l'articolo 6 del decreto-legge inserire il seguente:

Art. 6-bis.

Nei bacini dei torrenti Strona, Sessera, Cervo, Elbo, Belbo e del fiume Sedia deve essere elaborato entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un piano per la sistemazione idraulica, idraulico-forestale e idraulico-agraria ai fini di creare le condizioni di sicurezza idrogeologica.

L'elaborazione del piano di sistemazione idrogeologica è affidata all'amministrazione della provincia interessata a norma dell'articolo 53 della legge 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni apportate dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, di concerto con i comuni interessati.

6.0.1

PRESIDENTE. Il senatore Benedetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BENEDETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non illustro il nostro

emendamento aggiuntivo che, mi pare, sia abbastanza preciso, almeno nelle intenzioni che esso vuole riproporsi.

Io mi permetterò soltanto — se lei me lo consente — di richiamarne rapidamente lo origine sul piano politico. Mi si consenta di leggere, per esempio, quanto ha detto il presidente della provincia di Vercelli, dottor Pedrini, il 9 novembre dell'anno scorso nella assemblea tenutasi a Biella per iniziativa dell'Unione delle provincie piemontesi: «È necessario ristrutturare lo Strona, il Sessera, il Quargnasca, dragando il letto, abbassandone il livello, facendo opere di difesa idraulica e idrogeologica, ripristinando le opere pubbliche». Aggiungeva poi: « La stessa difesa del suolo è sempre stata soverchiata dalla stessa società civile da altre esigenze, da altre richieste. La difesa del suolo non può essere invocata nei momenti tragici e lasciata poi cadere nell'indifferenza quando la tragedia è stata consumata. Lavori di tanta mole - concludeva il presidente della provincia di Vercelli - necessariamente protratti nel tempo senza soste e interruzioni, esigono una ben precisa priorità su altre spese, una precisa spesa nell'uso delle risorse e l'inevitabile rinuncia di altre domande ».

Sagge parole che noi condividiamo in pieno.

Subito dopo, il Consiglio provinciale di Vercelli, all'unanimità, approvava un voto in cui si diceva tra l'altro che « ... si impegna la Giunta provinciale a richiedere allo Stato l'affidamento alla provincia, in collaborazione con i comuni e con i consorzi interessati, dell'esecuzione diretta di opere idrauliche di seconda e di terza categoria ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche di cui al regio decreto 25 luglio 1904 e successive modifiche ». Ciò diceva la mozione approvata all'unanimità dal Consiglio provinciale di Vercelli.

Il Consiglio comunale della città di Nizza Monferrato in provincia di Asti, tra le altre cose, auspica che, « tra i provvedimenti da adottare, oltre quelli di carattere immediato, si comprenda: ... terzo, adeguati stanziamenti per la sistemazione idrogeologica del suolo e l'imbrigliamento delle ac-

21 GENNAIO 1969

que da collegarsi ad una nuova politica verso la montagna, la collina e l'agricoltura in generale che blocchi i fenomeni di abbandono in atto, che sono causa non ultima del dissesto idrogeologico esistente; quarto, un piano organico di difesa e di rinascita della valle Belbo che comprenda, oltre il taglio del Belbo ad Incisa e la soluzione dei problemi di manutenzione delle opere esistenti, la completa e organica sistemazione del torrente Belbo anche ai fini di utilizzarne le acque invasate a scopi irrigui, di produzione energetica e di eventuale potabilizzazione ». Questo appello, approvato all'unanimità dal Consiglio comunale di Nizza Monferrato, concludeva con le seguenti parole: « ... fa appello ai parlamentari piemontesi per una loro coordinata iniziativa in difesa della sacrosanta esigenza delle popolazioni del Piemonte così tragicamente colpite anche quest'anno sia dalle grandinate sia dalle alluvioni ».

Il nostro emendamento tenta di dare all'articolo una formulazione adatta a far fronte alle esigenze che sono state sottolineate con estrema forza da consigli provinciali e comunali, da assemblee di questi organismi.

Si tratta di maggioranze del tutto simili a quella che esiste attualmente qui; si tratta di persone autorevoli che affermano queste cose con la speranza che i loro suggerimenti possano essere accolti e trasformati in una norma di legge.

Se la formulazione che noi abbiamo usato con l'emendamento n. 6 0. 1 non è giusta, è incompleta o parzialmente errata noi ci appelliamo alla collaborazione dei colleghi — se condividono lo spirito di questa norma — invitandoli ad apportare le modifiche necessarie per dare alla formulazione della norma un carattere inequivocabile, assai preciso al fine di rendere possibile quanto è stato auspicato e richiesto perentoriamente dalle amministrazioni e dalle popolazioni locali.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. La maggioranza è dell'opinione che il problema esista e debba essere tenuto presente. Ne discuteremo anche lunedì parlando dei problemi della montagna. Si tratta però evidentemente di un problema che va affrontato nella sua totalità e non entro 1 limiti ristretti dell'emendamento proposto. Dovendosi quindi affrontare, una buona volta e seriamente, tale problema su tutto il piano della Nazione - avete tutti sentito il discorso del senatore Noè in sede di discussione generale - al fine di enunciare tutti i problemi e gli studi che è necessario fare, non possiamo essere favorevoli alla prima parte dell'emendamento che restringe ad una sola ipotesi la cura di un male che non riguarda soltanto una parte del nostro organismo territoriale, ma tutto il nostro territorio.

La Commissione poi non può essere favorevole alla seconda parte concernente lo affidamento alle provincie, poichè soprattutto per ragioni economiche ritiene che il problema debba essere affrontato sul piano generale della programmazione dello Stato e che semmai si debba considerare - e così certamente dovrà essere — per l'attuazione l'opportunità di un'attività decentrata, questa non possa essere provinciale ma necessariamente regionale per il fatto che i nostri fiumi non sono stati creati - volontà di nostro Signore molto migliore di quella della nostra Costituzione - secondo dei confini storici, ma secondo dei confini geografici che molte volte non sono legati alle provincie, come ad esempio nel caso della provincia di Vercelli

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

LO GIUDICE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io desidero richiamarmi a quanto ebbe a dire il rappresentante del Governo, il ministro Colombo, a conclusione di questo dibattito allorchè rispose su sollecitazione di diversi settori circa gli intendimenti del Governo per il

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Gennaio 1969

problema generale della sistemazione idraulico-forestale del nostro Paese.

In quell'occasione il ministro Colombo ebbe a precisare come ci siano in atto due commissioni nazionali, presiedute da illustri studiosi, da esperti e da tecnici, che dovranno quanto prima concludere i loro lavori in modo che, attraverso una visione organica e compiuta dei problemi relativi a questo settore, si possa arrivare a delle concrete provvidenze di carattere finanziario.

Vorrei ricordare altresì che il Senato si è fatto anche portavoce della esigenza particolare che, nel quadro generale della sistemazione idraulico-forestale del nostro Paese, si dia un particolare ed urgente rilievo ai problemi delle zone colpite dalle recenti alluvioni. Il Senato ha fatto questo votando l'ordine del giorno Buzio, Bermani e Pieraccini che in questo senso è stato accolto anche dal Governo.

Ora, rifacendomi a questi precedenti, desidero dire al collega Benedetti che il problema molto serio dei torrenti Strona, Sessara, Cervo ed altri non può essere avulso dagli altri problemi che riguardano il bacino imbrifero di tutta la zona. Si farebbe un errore tecnico veramente notevole se si volesse provvedere solo a questo squarcio di regione non collegando la soluzione di questo problema al grande quadro idraulico di tutte quelle zone del Piemonte.

Per questo motivo, collega Benedetti, il Governo è contrario. È contrario per una ragione di ordine tecnico, sistematico ed anche finanziario. Infatti sino a quando non si avrà il quadro generale dell'impegno di spesa globale che la soluzione del problema, se pur protratta negli anni, richiederà, il Governo non potrà assumere a scatola chiusa un impegno di questo genere.

Pertanto, nel mentre dice no a questo emendamento, il Governo riconferma l'orientamento già precisato a proposito dell'ordine del giorno Buzio, Bermani e Pieraccini nel senso che si dovrà dare una priorità assoluta alla sistemazione idraulico-forestale di queste zone alluvionate non appena sarà completato il quadro generale.

PRESIDENTE. Senatore Benedetti, insiste sull'emendamento?

BENEDETTI. Confermo il nostro emendamento e sostengo che è inaccettabile l'osservazione che sarebbe un errore affrontare la sistemazione di singoli bacini che si trovano in particolari condizioni di dissesto Non si possono buttare sul tavolo, per dire di no, argomenti pseudoscientifici. Cosa c'è di scientifico infatti in quanto è stato detto per respingere il nostro emendamento? Si può sistemare benissimo un bacino anche quando esso non è già incluso in un piano più generale, dal momento che, quando esso è ben definito nella sua origine a monte e non si inserisce come un corpo estraneo tra due parti di un bacino, può essere sistemato in quanto rappresenta una unità a sè stante.

D'altra parte considerati i precedenti di questi bacini e considerando i disastri che si sono verificati, stanti le loro situazioni di dissesto, mi pare che siano abbastanza evidenti le esigenze di una loro sistemazione. Il fatto è che si conferma la politica fatta per 20 anni, la politica del rinvio e delle Commissioni, ed a questa politica, onorevole Lo Giudice, non si offenda, non crede più nessuno, probabilmente neanche le persone che pronunciano queste parole. Sono anni infatti che ci sentiamo respingere le nostre proposte e le richieste delle popolazioni, con argomenti di questo genere, in attesa di un piano generale che non viene mai mentre si lasciano zone e vallate nelle condizioni che tutti abbiamo di fronte.

B O S S O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B O S S O Già nel mio intervento di carattere generale avevo fatto rilevare come un piano di sistemazione idrogeologica del Paese dovesse essere di carattere generale, inserito addirittura in un maggiore piano di difesa civile del Paese, comprensivo di tutto. Mi rendo conto, peraltro, che

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 GENNAIO 1969

un piano di questo genere, benchè le Commissioni, almeno per la parte idrogeologica, stiano lavorando, non sia di facile e di rapida attuazione.

Quindi indubbiamente noi dovremmo porre intanto sotto sorveglianza e studiare il problema di questi bacini; mi rifiuto però di credere — a patto che non si voglia ancora, come sempre, frazionare e dare competenze a enti che non l'hanno — che questi problemi debbano interessare la provincia; essi riguardano il Provveditorato alle opere pubbliche ed il Genio civile, dovutamente rinforzato come ho auspicato nel mio intervento. Per queste ragioni noi voteremo contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 6.0.1 presentato dai senatori Benedetti, Filippa ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 6.0.1. è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 9.1, proposto dai senatori Maier, Buzio, Banfi, Bermani, Formica, Fossa e Cipellini. Se ne dia lettura.

GERMANO', Segretario:

All'articolo 9 del decreto-legge aggiungere, alla fine, il seguente comma:

« La stessa facoltà è concessa ai comuni che abbiano subìto danni a seguito delle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 ».

PRESIDENTE. Ricordo che tale emendamento è stato ritirato.

Segue un emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Buzio, Bermani e Banfi. Se ne dia lettura.

GERMANO', Segretario:

Al terzo comma dell'articolo 11 del decreto-legge aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il termine, fissato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, di giorni 180 per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, viene prorogato di giorni 30 ».

11.1

PRESIDENTE. Il senatore Buzio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* B U Z I O . L'emendamento da me presentato ha destato preoccupazioni nel Governo, ma 10 non credo che comporti la spesa di una somma eccessiva. Si chiede la proroga di 30 giorni del termine di 180 giorni che era stabilito dalla legge del 1966, n. 1142, per la denuncia al Genio civile da parte dei soggetti alluvionati. Si sono verificati, poi, nella provincia di Alessandria dei casi in cui, nel corso dell'espletamento delle pratiche che dovevano essere fatte, e che devono essere fatte anche in relazione a quanto previsto da questo decreto-legge, ci sono stati dei ritardi; gli stessi interessati, gli stessi uffici tecnici hanno presentato la domanda al Genio civile con un ritardo di 24 ore. Io posso ricordare soltanto un comune in cui quindici domande di piccoli artigiani che hanno subìto danni nelle abitazioni civili, per un importo di circa 19 milioni, non hanno potuto essere ammesse a finanziamento perchè pervenute in ritardo.

Per evitare qualsiasi preoccupazione da parte del Governo, 10 nell'emendamento aggiungerei che possono beneficiare del finanziamento quei soggetti che abbiano presentato regolare domanda per risarcimento danni al Genio civile dopo il termine di scadenza stabilito dalla legge stessa. In tal modo rientrerebbero nel provvedimento quei quindici casi di cui ho parlato.

L'emendamento non comporta praticamente nessun onere, perchè i fondi relativi erano stati già stanziati nella legge del 1966. Io ho posto alcuni quesiti al Ministero dei lavori pubblici, ma nessuno mi ha risposto. Ritengo che si debba fare giustizia a questi quindici artigiani che non per colpa loro,

21 Gennaio 1969

ma per colpa di un tecnico si trovano in questa situazione e che abitano in un comune che si è trovato proprio all'epicentro dell'alluvione del 1966. Non vi è dunque nessun pericolo che la portata del provvedimento venga estesa, a meno che in qualche altro comune, per ragioni analoghe a quelle alle quali io ho fatto riferimento, altri cittadini abbiano presentato la domanda con 24 ore di ritardo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione evidentemente si rimette al Senato. Faccio osservare soltanto che semmai bisognerebbe cambiare il testo dello emendamento e dire che è accordato un nuovo termine fino a un giorno determinato dell'anno 1969 o fino a trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge di conversione; infatti aggiungendo trenta giorni a quei centottanta si resta ancora nei termini già scaduti

Debbo fare osservare però che il relatore ha qualche perplessità per quanto riguarda la riapertura dei termini in genere ed in specie. È questa un'altra delle malattie che affliggono il regime post-liberatorio italiano. Si stabiliscono i termini e poi ogni tanto si riaprono, e così tra l'aprire e il chiudere qualche volta nascono delle correnti fraudolente che sono dannose. Faccio dunque presente questo fatto, ma mi rimetto al Senato che, in una forma maggiormente applicabile, potrà, se vuole, prendere in considerazione anche le norme dettate per quei casi che sono stati prospettati.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per 1 lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

LO GIUDICE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Onorevoli colleghi, il sistema di riaprire i termini evidentemente non è un sistema assolutamente consigliabile, tanto più che in questo

caso il termine originario era di ben 180 giorni, cioè di sei mesi. Però qui è stato segnalato che c'è un caso particolare. Ed allora il problema è questo: si può trovare una formulazione giuridica che faccia salvo qualche caso particolare? In questo caso, e solo in questo caso venendo incontro anche alle sollecitazioni del relatore, si può vedere di rimettersi alla volontà del Senato. Ma così come è formulato l'emendamento veramente è concepito in termini preoccupanti, perchè costituisce un precedente che non dovremmo assolutamente assecondare. Di conseguenza, se il collega Buzio insiste per la votazione dell'emendamento, se ritiene cioè che in via amministrativa assolutamente non si possa venire incontro a quei quindici interessati - mi pare — che hanno presentato con ritardo le istanze (e sembra che il senatore Buzio abbia accertato che in via amministrativa non si possa provvedere a ciò) allora pregherei, in via principale, di non insistere per la votazione e, in via subordinata, che l'emendamento venga accantonato momentaneamente affinchè si possa meglio determinare il testo, in accordo con il relatore, e con una formula tale che si possa accettare.

PRESIDENTE. Senatore Buzio, è d'accordo sulla proposta dell'onorevole Sottosegretario?

B U Z I O . Sono d'accordo che l'emendamento venga accantonato. Comunque sia chiaro che non lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento n. 11.1 resta accantonato.

Segue l'emendamento n. 11.2, presentato dai senatori Buzio, Bermani, Banfi e Formica. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BAL-DINA, Segretario:

Al quarto comma dell'articolo 11 del decreto-legge aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le domande per ottenere le provvidenze per gli Enti locali di cui al decreto-

21 GENNAIO 1969

legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, scadono il 31 gennaio 1969 ».

PRESIDENTE. Il senatore Buzio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* B U Z I O . Questo emendamento mira a sanare una situazione cui abbiamo cercato di porre rimedio con la legge che stiamo discutendo. Io ho notato che praticamente il cittadino entro 180 giorni può denunciare il danno subìto: è il caso che ho illustrato nel precedente emendamento. Ebbene, a me non risulta che nel decreto-legge del 1966, n 976, convertito nella legge n. 1142 del 1966, sia prevista una scadenza per quanto riguarda gli enti pubblici, gli enti locali. Pertanto io propongo che per la presentazione di domande di provvidenze che riguardano gli enti locali venga fissato il termine del 31 gennaio 1969

Si vedono, infatti, continuamente giungere agli uffici del Genio civile, ai Provveditorati, nuove richieste di provvidenze per dannı alluvionali dopo che son passati quasi 3 anni dal loro verificarsi. Quindi si vengono a concedere determinati contributi che evidentemente, sono necessari per le opere da effettuare, ma ovviamente vi è sempre il dubbio che i lavori eseguiti non siano in connessione con i danni alluvionali previsti dalla legge n. 976 e dalla legge n. 1142. Inoltre gli uffici interessati - questo sia ben chiaro - come ad esempio gli uffici del Genio civile, i Provveditorati e gli altri uffici competenti come l'Ispettorato agrario, devono essere in grado di fare il punto della situazione e cioè di stabilire quelli che sono ı danni causatı dalle alluvioni, proprio per rendersi conto della spesa totale che si deve affrontare. Ora, se noi lasciassimo questi termini aperti all'infinito, non risolveremmo mai il problema, lasceremmo sempre aperta la possibilità di far chiedere aiuti per lavori in relazione a danni, che. ripeto, senza voler scendere ad alcuni casi particolari, non sono affatto danni alluvionali.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione pensa che dovendosi rifare il testo dell'emendamento n. 11.1, si possa rivedere anche l'emendamento n. 11.2. Soltanto pregherei il senatore Buzio di non essere eccessivamente ottimista, considerando che questa legge debba essere approvata dal Senato e dalla Camera e promulgata prima del 31 gennaio 1969. Pertanto, è necessario che egli metta un'altra data; io, per lo meno, non condivido il suo ottimismo.

B U Z I O. Ma io avevo messo il 30 giugno. Ora possiamo fare il 28 febbraio.

TRABUCCHI, relatore. Il 28 febbraio o il 31 marzo. Ad ogni modo bisogna che li rivediamo tutti e due questi emendamenti. Per quanto riguarda questa norma in sè, la Commissione non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

LO GIUDICE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è d'accordo sulla proposta fatta dal relatore di accantonare anche l'emendamento numero 11.2.

PRESIDENTE. Allora anche lo emendamento n. 11.2 viene accantonato.

Da parte dei senatori Maderchi, Benedetti, Filippa, Galante Garrone, Moranino, Bertoli, Maccarrone Antonino, Fabiani, Soliano e Cavalli è stato presentato un emendamento sostitutivo Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BAL-DINA, Segretario:

Sostituire l'articolo 12 del decreto-legge con il seguente:

« I contributi per la ricostruzione o riparazione di fabbricati di proprietà privata di

21 GENNAIO 1969

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

qualsiasi natura o destinazione sono concessi in base all'ammontare delle spese effettivamente occorrenti:

- a) nella misura del 100 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani e accessori;
- b) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di 4 o 5 vani e accessori;
- c) nella misura dell'80 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 179.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 6,5 milioni per ciascuna unità immobiliare e la somma di 9 milioni per ciascun proprietario.

I contributi sono concessi anche quando i fabbricati da ricostruire e da riparare siano iscritti nel catasto rurale.

I limiti indicati nel presente articolo non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati e di interesse storico, artistico, monumentale.

Per i fabbricati di proprietà delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 6,5 milioni per ogni unità immobiliare ».

12.1

PRESIDENTE. Il senatore Maderchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A D E R C H I . L'emendamento, signor Presidente, è chiarissimo: si propone soltanto di andare maggiormente incontro alle esigenze della riparazione o della ricostruzione dei fabbricati, con una particolare attenzione per quelli di consistenza più modesta; il che ci sembra estremamente giusto e rispondente alle attese della popolazione.

PRESIDENTE, Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione purtroppo non può essere favorevole, per quanto sia sempre piacevole essere generosi. Ma in questa occasione noi abbiamo mantenuto le norme che erano state proposte dal Governo, tenendo conto della necessità di mantenere la spesa nei limiti di quanto fu stabilito.

D'altra parte, è evidente che non è possibile in alcun caso arrivare ad un rimborso del cento per cento perchè questo implicherebbe il concetto (e so qui di essere di opinione contraria rispetto a quella dei nostri colleghi di parte comunista) del risarcimento, mentre concetto informatore di tutto il decreto-legge e del disegno di legge di conversione è quello del contributo che si vuol concedere allo sforzo che anche il cittadino sfortunato deve pur sempre compiere per riprendere la sua posizione economica, per rifarsi la casa o per rimetterla a posto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

LO GIUDICE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo concorda con le considerazioni della Commissione ed è contrario all'emendamento.

BERTOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* B E R T O L I . Signor Presidente, mi pare che il senatore Trabucchi abbia portato, come argomento contrario all'accettazione da parte del Senato di questo emendamento, un argomento, quello solito, che

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 GENNAIO 1969

ho dovuto confutare parecchie volte questa mattina, circa i limiti invalicabili della spesa.

Non ripeterò le argomentazioni che ho dovuto fare parecchie volte questa mattina, sebbene creda che da questa parte almeno la maggioranza sia molto sorda.

Il secondo argomento del senatore Trabucchi è quello per cui si dice che non si può accettare un contributo uguale al cento per cento perchè ciò introdurrebbe il famoso principio del risarcimento del danno. Fra poco dirò come questo contributo del cento per cento non implichi il concetto del risarcimento Ma adesso vorrei far notare che il nostro emendamento non è composto soltanto dal comma a) in cui è previsto il contributo del cento per cento; c'è il comma b): 90 per cento; c'è il comma c): 80 per cento Che ne dice il senatore Trabucchi di questi altri due commi?

TRABUCCHI, relatore. Prima ho osservato che al 100 per cento non si deve arrivare. Per quanto riguarda le disposizioni degli altri commi, ho detto che ci si deve mantenere nei limiti di quello che il Governo ha proposto.

BERTOLI. Allora l'argomento del 100 per cento non vale.

T R A B U C C H I , relatore. Avevo addotto questo argomento solo nei riguardi del primo comma.

BERTOLI. Sì. D'altra parte io potrei in questo momento svolgere tutte le argomentazioni che sono anche a favore del principio del risarcimento Abbiamo sentito dall'onorevole Colombo, nella replica fatta nella discussione generale che il concetto di risarcimento comporterebbe l'ammissione di una colpa da parte del Governo e che è inammissibile che esso sia tenuto a risarcire danni per avvenimenti che non sono dovuti a sua trascuratezza, almeno al cento per cento, ma che sono dovuti a eventi locali. Però, non essendo espresso qui con precisione il principio del risarcimento, non si può supporre che esso sia implicito solo perchè la misura del contributo è del 100

per cento, in quanto — senatore Trabucchi, la prego di ascoltarmi, perchè io sto cercando di parlare al Senato, ma anche di far sentire quello che dico al relatore - la misura del 100 per cento come contributo non implica in sè il concetto di risarcimento perchè, se questo fosse vero, noi dovremmo anche, quando discuteremo altri articoli che non ho presenti in questo momento perchè non ho in mano il disegno di legge, per esempio tutti quegli articoli che danno un contributo in misura fissa, tener conto di questo concetto, dato che moltissimi di quei contributi che concediamo in misura fissa molte volte possono andare al di là dell'ammontare del danno che è stato subito dal cittadino per l'alluvione.

Quindi vorrei che il senatore Trabucchi mi spiegasse come l'erogazione di un contributo uguale al 100 per cento implica il concetto di risarcimento, mentre tale concetto non implica l'erogazione di contributi che possono addirittura superare il 100 per cento. Come concilia questi due fatti e questi suoi argomenti che valgono solo per un emendamento presentato da un Gruppo del Senato e non valgono, invece, per alcune norme del decreto-legge presentato dal Governo? Dopo che il senatore Trabucchi avrà dato questa spiegazione al Senato, allora speriamo che il Senato acceda al nostro emendamento.

TRABUCCHI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, relatore. Ho detto, e forse non mi sono spiegato sufficientemente bene, che in via di massima noi non siamo d'accordo con le proposte di aumentare l'entità della spesa prevista nel decretolegge per un motivo di equilibrio generale del decreto-legge stesso. Per questo, siccome le norme presentate sono le stesse adottate per Firenze e per le alluvioni che si sono avute nel 1966, manteniamo le proposte così come sono.

Devo osservare di più: che là dove si arriva al 100 per cento passiamo dall'idea

21 GENNAIO 1969

del contributo all'idea del risarcimento e per questo siamo contrari in particolare a quella proposta del 100 per cento del danno da concedere ai proprietari più piccoli; ma quella è un'aggiunta, l'argomento varrebbe ugualmente anche se non si proponesse di pagare il 100 per cento e se ci fosse invece scritto un altro numero, il 99 o 98 per cento, in quanto la Commissione - e il senatore Bertoli ne faceva parte sa benissimo che si è discusso per vedere se si poteva, tenendo conto della svalutazione, tenendo conto delle case più piccole, tenendo conto degli stabilimenti che sono unità immobiliari per modo di dire, apportare delle ferite al sistema; ma alla fine la maggioranza della Commissione ha ritenuto di rimanere nel sistema e nei limiti del decreto-legge.

BERTOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERTOLI. L'argomento del risarcimento cade; dunque, rimane solo l'argomento relativo al limite della spesa. Però, onorevole Trabucchi, io le faccio osservare che, dicendo che la maggioranza della Commissione che lei rappresenta è decisa a non modificare il decreto per quanto riguarda i limiti della spesa, lei fa una affermazione cstremamente grave, che direi in contrasto con quella che è la funzione del Parlamento. Infatti, se questa è la decisione del Governo e della maggioranza, io non capisco a quale scopo noi discutiamo in Aula questo decreto. Questo è il decreto che la maggioranza della Commissione ha presentato e l'onorevole Trabucchi dice che non è possibile alcuna modificazione Quindi tutta la discussione che faremo in Aula è assolutamente inutile, in quanto la maggioranza manifesta di esser sorda a qualsiasi considerazione che possa essere mossa dai banchi della opposizione. Prendiamo atto che questa dichiarazione antidemocratica è in contrasto con quella che è la funzione del Parlamento e andiamo avanti a discutere.

TRABUCCHI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, relatore. Ho affermato che questa questione è stata discussa in Commissione La Commissione ha preso una posizione specifica quando ha discusso di questo argomento ed ha ritenuto di non poter andare al di fuori di questi limiti. La Commissione ha detto così, ed io così le ripeto.

PRESIDENTE. Il Governo ha qualcosa da aggiungere?

LO GIUDICE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Confermo quanto ho avuto modo di dire, signor Presidente.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione del loro emendamento?

BERTOLI. Insistiamo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento n. 12.1 presentato dal senatore Maderchi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 12.1 è pregato di alzarsi.

Essendo ancora dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Bosso e Balbo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BAL-DINA, Segretario:

Aggiungere alla fine dell'articolo 12 del decreto-legge il seguente comma:

« Per 1 fabbricati industriali i limiti indicati nel quarto comma del citato articolo 7 sono ampliati sino al 30 per cento della spe-

21 GENNAIO 1969

sa occorrente per il ripristino o la ricostruzione, con un'erogazione massima per ciascun proprietario di lire 100 milioni ».

12.2

PRESIDENTE. Il senatore Bosso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BOSSO. È stato detto più volte in sede di discussione di questo decreto-legge che non si devono possibilmente fare delle sperequazioni rispetto a leggi precedenti. Mi auguro che quanto da me auspicato durante la discussione generale, cioè che si arrivi ad una legge-quadro (si è tentato nel 1952 di farlo, ma in modo impreciso ed incompleto) che regoli tutta la materia delle calamità naturali e che eviti le varie sperequazioni, venga finalmente ed al più presto realizzato.

Comunque, allo stato attuale delle cose, non si può non riconoscere che una tragedia qual è quella che ha colpito soprattutto la zona biellese ed in particolare la valle dello Strona, con distruzioni industrali enormemente superiori a quelle che hanno colpito il Vajont, debba subire discriminazioni rispetto al Vajont. Ricordo che in quella circostanza è stato concesso il 50 per cento a fondo perduto per la ricostruzione di fabbricati industriali ed il 100 per cento per la ricostruzione delle scorte.

È in questo spirito che io ho inteso interpretare come fabbricati urbani anche quelli industriali e, dal momento che i limiti posti per i fabbricati urbani (di 5 e di 7 milioni) sono assolutamente irrisori per i danni subiti dai fabbricati industriali stessi, ho chiesto il contributo del 30 per cento per le spese di ricostruzione con un *plafond* massimo di 100 milioni. Mi rendo conto che questo è contro il principio esposto dal senatore Trabucchi e dalla Commissione che non debba esserci risarcimento ma finanziamento, comunque io, per le ragioni che ho enunciato, intendo mantenere l'emendamento che ho presentato e farlo porre in votazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione ha ritenuto, signor Presidente, che è pur vero che è ridicolo pensare che si possa contribuire alla ricostruzione di un fabbricato industriale con 5 milioni, però essa ha ritenuto che, secondo la costante applicazione del provvedimento del 1966, il contributo a fondo perduto debba essere dato soltanto per i fabbricati ad uso di abitazione ed agli accessori dell'abitazione, come possono essere gli studi professionali, le botteghe artigiane e, eventualmente, anche le botteghe commerciali.

Ora, per quella larghezza che ogni tanto compare in quest'Aula, è stato esteso il contributo a fondo perduto anche per l'ipotesi che i fabbricati da ricostruire o da riparare siano iscritti nel catasto rurale. Però non si è voluto pensare a contribuire alla ricostruzione dei fabbricati industriali: la ricostruzione del fabbricato industriale, il riacquisto delle macchine, il riassetto dell'azienda devono fidare soltanto sulle provvidenze di mutuo per le quali il Governo contribuisce ad alleggerire gli interessi in forma veramente notevole. Per questi motivi, per ragioni di sistema — anche se possono apparire giusti i desideri degli industriali di avere un contributo per la ricostruzione dei fabbricati industriali - siccome si ritiene di contribuire già in modo notevole ad alleggerire gli interessi derivanti dal mutuo, la Commissione nella sua maggioranza, dopo aver discusso e approfondito il problema, ha ritenuto di esprimere in Commissione parere contrario e di ripeterlo in questa sede.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

LO GIUDICE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo testè respinto l'emendamento del senatore Benedetti e di altri senatori all'articolo 12 soprattutto per la ragione che non si voleva consentire un trattamento diverso da quello previsto dalla legge del 1966. Sostanzialmente questa ragione di fondo — condivisa del resto anche dal relatore — vale anche per l'emendamen-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 GENNAIO 1969

to Bosso, poichè sarebbe veramente strano aver respinto l'emendamento tendente a migliorare le percentuali di contributo a favore della ricostruzione delle abitazioni private ed accettare ora il principio di dare dei contributi fino a cento milioni per la ricostruzione degli edifici industriali che il disegno di legge non prevede. Per questa ragione il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Bosso, insiste sull'emendamento?

BOSSO. Vorrei soltanto chiedere che venga riconfermato il principio, già affermato in Commissione, che i fabbricati urbani situati nell'ambito degli stabilimenti industriali, riconosciuti al catasto come fabbricati urbani, godono delle agevolazioni previste per i fabbricati urbani.

TRABUCCHI, relatore. Questo è pacifico.

L O G I U D I C E , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Naturalmente.

 $B\ O\ S\ S\ O$. Allora ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,40).

Dott. Alberto Alberti Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari